

Original paper  
UDC 349.2(497.5Dubrovnik)“14”  
UDC 677(497.5Dubrovnik)“14”  
DOI: <http://doi.org/10.21857/y54jof6rpm>

## I CONTRATTI DI ASSUNZIONE NELLA MANIFATTURA TESSILE RAGUSEA

FRANCESCO BETTARINI

**RIASSUNTO:** Nel 1416, la città di Ragusa (Dubrovnik) approvò il primo stanziamento di fondi pubblici per la realizzazione di una manifattura tessile sul modello delle città italiane. Un progetto mirato ad incentivare l'arrivo di imprenditori ed artigiani stranieri ed a realizzare una struttura industriale capace di ospitare le diverse fasi della produzione. Il presente articolo si propone di studiare i contratti di assunzione riguardanti la produzione tessile stipulate tra il 1417 ed il 1434, anno della prima chiusura del settore nei confronti degli artigiani forestieri. Un complesso di 544 documenti, qui analizzati nei loro aspetti quantitativi e statistici, distinguendo le diverse tipologie, gli aspetti formali ed i cambiamenti avvenuti negli anni. Uno studio che vuole definire l'approccio maturato da una città medievale nei confronti di un contesto economico e sociale di nuova realizzazione, attraverso l'utilizzo di modelli innovativi e divergenti dagli usi locali.

### *La nascita della manifattura tessile di Ragusa*

La produzione tessile rappresentò probabilmente il più importante ed articolato settore produttivo della città medievale. La complessità del ciclo manifatturiero e la specializzazione della manodopera finiva infatti per condizionare, in proporzione al mercato di esportazione, la struttura sociale stessa della città, costituendo un settore imprescindibile sia per l'occupazione che per la proiezione estrinseca dei suoi interessi commerciali.

Il rilievo della manifattura nella società urbana ha spinto perciò la storiografia ad interessarsi dell'argomento anche al di là degli aspetti prettamente economici,

---

**Francesco Bettarini è post-doc researcher presso il Neubauer Collegium, University of Chicago. Indirizzo: Via XXX Novembre 9, Prato, 59100, Italia. Mail: [frbetta@gmail.com](mailto:frbetta@gmail.com)**

---

riconoscendone il ruolo esercitato quale ammortizzatore sociale nei processi demografici di lunga durata.<sup>1</sup> L'acquisizione di risorse umane e di nuove conoscenze tecniche, l'innalzamento degli standard qualitativi e l'espansione del mercato di esportazione dei prodotti, rappresentano inoltre fenomeni che spesso caratterizzano città che già da tempo hanno assunto una certa rilevanza nel contesto macroregionale, se non europeo. A questo proposito, sono noti i casi di Firenze e di Venezia, le quali si dotarono di una manifattura competitiva a livello internazionale solamente dopo aver affermato la preminenza dei loro mercanti nei circuiti commerciali continentali e mediterranei.<sup>2</sup>

Tra questi centri urbani rientra certamente la città dalmata di Ragusa (Dubrovnik), oggetto di una peculiare esperienza politica ed economica che la rese una dei maggiori centri del commercio marittimo dell'età moderna.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ringrazio Nella Lonza per la sua revisione del testo e per i suggerimenti offerti in fase di stesura. Sull'industria tessile italiana ed in particolare sulla organizzazione della manifattura fiorentina quale modello di riferimento per lo studio delle potenzialità raggiunte della produzione di panni di lana nel periodo qui preso in esame: Hidetoshi Hoshino, *L'Arte della lana in Firenze nel Basso Medioevo, il commercio della lana e il mercato dei panni fiorentini nei secoli XIII-XV*. Firenze: Olschki, 1980; Bruno Dini, «I lavoratori dell'arte della lana a Firenze nel XIV e XV secolo», in: *Artigiani e salariati. Il mondo del lavoro nell'Italia dei secoli XII-XV. Atti del X convegno internazionale di Studi*. Pistoia: Centro Italiano di Studi di Storia e Arte, 1984: pp. 27-68; Maureen Fennell Mazzoui, «Artisan migration and technology in the Italian textile industry in the late middle ages (1100-1500)», in: *Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell'Italia medievale*, a cura di Rinaldo Comba, Gabriella Piccini, Giuliano Pinto. Napoli: Esi, 1984: pp. 525-533; Franco Franceschi, *Oltre il "tumulto": I lavoratori fiorentini dell'arte della lana fra Tre e Quattrocento*. Firenze: Olschki, 1993; Bruno Dini, «L'industria tessile italiana nel tardo medioevo», in: idem, *Saggi su una economia-mondo. Firenze e l'Italia fra Mediterraneo ed Europa (secc. XIII-XVI)*. Pisa: Pacini, 1995, pp. 13-49; Francesco Ammannati, «"Se non piace loro l'arte, mutinla in una altra". I "lavoranti" dell'Arte della lana fiorentina tra XIV e XVI secolo». *Annali di storia di Firenze* 7 (2012): pp. 5-34.

<sup>2</sup> Sulla storia economica veneziana: Gino Luzzatto, *Storia economica di Venezia dall'XI al XVI secolo*. Padova: Marsilio, 1995; Frederic Lane, *Storia di Venezia*, Torino: Einaudi, 2005. Con riferimento all'affermazione dell'industria della seta a Venezia: Luca Molà, *The Silk Industry of Renaissance Venice*. Baltimore. Johns Hopkins University Press: 2000. Sull'impatto delle attività manifatturiere sulla storia economica fiorentina, rimando a: Richard Goldthwaite, *The Economy of Renaissance Florence*. Baltimore: John Hopkins Press, 2009; per una riflessione sulla consequenzialità del successo finanziario ed industriale del sistema fiorentino, vedi: Sergio Tognetti, «Attività industriali e commercio di manufatti nelle città toscane del tardo Medioevo». *Archivio Storico Italiano* 159/2 (2001): pp. 432-480.

<sup>3</sup> Resta quale punto di riferimento per la storia di Ragusa, l'opera di Vinko Foretić, *Povijest Dubrovnika do 1808: I dio - Od osnutka do 1526*. Zagreb: Nakladni zavod MH, 1980. Sono inoltre essenziali per una comprensione del rapporto tra Ragusa ed il Mediterraneo medievale i seguenti lavori di Bariša Krekić: *Dubrovnik in the 14th and 15th centuries. A city between East and West*. Norman: University of Oklahoma Press, 1972; *Dubrovnik, Italy and the Balkans in the Late Middle Ages*. London: Variorum Reprints, 1980; *Dubrovnik: A Mediterranean Urban Society, 1300-1600*. Aldershot: Ashgate Publishing, 1997.

Un percorso iniziato nel corso del XIV° secolo, quando l'autonomia politica ed il monopolio sulle esportazioni delle risorse minerarie estratte nei Balcani la inclusero nei circuiti commerciali internazionali.

La città, istituzionalmente strutturata sul modello veneziano, era sostanzialmente governata dalle stesse famiglie che ne avevano decretato il successo commerciale. Tale simbiosi favorì nel corso del Quattrocento una impressionante serie di investimenti pubblici destinati alla realizzazione di opere pubbliche, quali l'espansione politica nell'entroterra, la costruzione di una poderosa cinta muraria, l'acquedotto progettato da Onofrio della Cava, l'istituzione di una scuola di retorica diretta dai protagonisti dell'umanesimo italiano nonché l'edificazione di un complesso industriale atto all'accrescimento degli standard qualitativi della manifattura tessile.<sup>4</sup>

La consapevolezza dell'importanza sociale di quest'ultimo investimento è espressamente dichiarata nei testi di due deliberazioni prese nel 1434 e nel 1435 in merito all'esercizio dell'arte della lana: "...a multiplicacion de ben e de felicitate de questa nostra citade e delli cittadini d'essa..."<sup>5</sup>; "...beneficiare et multiplicare la citade soa de Ragusa, tanto de habitadori et cittadini, quanto in dar dentro et opera che l'arte di lana crescesse et multiplicasse nela citade per sovegno e sostegno del popolo minuto et anche per beneficio deli altri cittadini et mercadanti i quali in essa arte de lana esercitare se volesse..."<sup>6</sup>

Il piano di investimento pubblico per il lancio di una manifattura tessile competitiva con i prodotti italiani si concretizzò tra il 1416 ed il 1420 con la realizzazione di una struttura destinata ad accogliere il maggior numero di

---

<sup>4</sup> Sulla manifattura tessile ragusea: Nelli P. Manančikova, «Rana manufaktura i socijalni aspekti povijesti zanatskog stanovništva Dubrovnika u XV. i na početku XVI. stoljeća». *Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu* 10/1 (1977): pp. 341-356; Dušanka Dinić Knežević, *Tkanine u privredi srednjovekovnog Dubrovnika*. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 1982. Più recentemente, segnalo fra gli studi dedicati al rapporto tra produzione ed esportazione dei panni ragusei: Stefano D'Atri, «Alcuni aspetti della produzione di panni di lana a Ragusa (Dubrovnik) in età moderna», in *La pastorizia mediterranea - Storia e diritto (secoli XI-XX)*, a cura di Antonello Mattone e Pinuccia Simbula. Roma: Carocci, 2011: pp. 890-898; Paola Pinelli, *Tra argento, grano e panni. Piero Pantella, un operatore italiano nella Ragusa del primo Quattrocento*. Firenze: Florence University Press, 2013. Della stessa autrice è il saggio in lingua inglese »Piero Pantella from Piacenza and the textile industry of Dubrovnik (Ragusa) in the first half of the fifteenth century«. *Dubrovnik Annals* 17 (2013): pp. 25-36.

<sup>5</sup> *Liber Viridis* (da qui *LV*), a cura di Branislav Nedeljković. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 1984: cap. 284, p. 232.

<sup>6</sup> *LV*: cap. 289, p. 237.

lavorazioni del ciclo produttivo e, contemporaneamente, l'avvio di un'attenta concertazione con imprenditori ed artigiani forestieri, con l'obbiettivo di favorirne il trasferimento nella città dalmata.<sup>7</sup> Si trattava di un progetto molto ambizioso, destinato in parte ad affrancare gli operatori ragusei dalle importazioni italiane in relazione al mercato gravitante sul suo spazio commerciale. Fino a quel momento, il rapporto tra Ragusa ed il settore tessile si era caratterizzato solamente per la lavorazione di panni di bassa qualità e la rifinitura di prodotti esteri; l'inversione di rotta era stata inaugurata alla fine del Trecento con alcuni provvedimenti destinati ad incentivare l'attività di artigiani specializzati, quali cimatori, ritagliatori e tintori, direttamente finanziati dalle casse dello stato.<sup>8</sup>

Nonostante il suo rilievo per lo studio delle dinamiche di interconnessione tra politica ed economia manifatturiera, lo studio delle fonti riguardanti l'origine della manifattura tessile ragusea beneficia solamente di un importante volume pubblicato da Dinić Knežević nel 1972, che attende ancora una comparazione con gli studi dedicati agli altri modelli europei. La studiosa ha il merito di aver individuato le caratteristiche principali del piano politico legato all'avviamento della manifattura tessile ragusea, avendo già avuto modo di effettuare un censimento generale delle risorse umane coinvolte nel primo secolo di storia del nuovo processo produttivo.

### *L'Archivio di Stato di Dubrovnik e le fonti notarili*

L'Archivio di Stato di Dubrovnik (Državni arhiv u Dubrovniku) consente, per caratteristiche peculiari della tradizione notarile locale, di effettuare una ricostruzione sistematica dell'organizzazione del ciclo produttivo, in ragione del fatto che i contratti di salariato legati all'esercizio della professione risultano vincolati alla sottoscrizione notarile; lo stesso valeva del resto per tutti i negozi stipulati con

---

<sup>7</sup> Bariša Krekić, «I mercanti e produttori toscani di panni di lana a Dubrovnik (Ragusa) nella prima metà del Quattrocento», in: *Produzione, commercio e consumo dei panni di lana nei secoli XII-XVIII*, a cura di Mauro Spallanzani. Firenze: Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini", 1976: pp. 707-714; Paola Pinelli, *Tra argento, grano e panni*: pp. 56-57; Francesco Bettarini, *La comunità pratese di Ragusa (1414-1434). Crisi economica e migrazioni collettive nel Tardo Medioevo*. Firenze: Olschki, 2012: pp. 47-92.

<sup>8</sup> Mi riferisco in particolare alla riformazione del 14 dicembre 1392 dedicata alla promozione di alcune lavorazioni artigiane, in particolare la tintura dei panni di lana, la lavorazione dei tessuti di fustagno e la produzione di saponi per l'arte tessile; *Odluke dubrovačkih vijeća 1390-1392*, a cura di Nella Lonza e Zdravko Šundrica. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2005: p. 390.

promessa di pagamento in denaro.<sup>9</sup> A differenza perciò di quanto è riscontrabile per questa epoca in altri centri manifatturieri dell'Italia centro-settentrionale, il rogito notarile costituisce la pezza di appoggio imprescindibile per la definizione dei rapporti di lavoro, secondo un approccio peculiare dell'esperienza giuridica ragusea.<sup>10</sup> L'utilizzo dei libri contabili e delle scritture private in sede giudiziaria costituisce invece una eccezione alla regola, accordata in forma straordinaria per venire incontro alle consuetudini maggiormente familiari per gli imprenditori ed artigiani italiani. Tuttavia, il ricorso al cancelliere cittadino, quale garante dell'accordo salariale stipulato tra le parti, continuò a caratterizzare significativamente l'organizzazione del mercato del lavoro. Grazie alle peculiarità dell'ufficio notarile raguseo, parte integrante della burocrazia dello stato, il complesso degli atti rogati nel XV secolo si è preservato pressoché intatto nella sua interezza.

Un censimento condotto in tre anni di ricerche sulle serie notarili dei *Diversa Notariae* e *Diversa Cancellariae* per gli anni 1417-1434 ha portato al rilevamento di ben 545 rogiti riguardanti i contratti di lavoro legati al ciclo produttivo dei panni di lana.<sup>11</sup> Un numero spaventosamente elevato, se confrontato

---

<sup>9</sup> Un elemento essenziale per la comprensione del diritto commerciale raguseo è dato dall'obbligo imposto a cittadini e forestieri di registrare un atto notarile in occasione di mercati a credito (*ad credenciam*) del valore superiore a 10 perperi, sancito da una legge dell'8 giugno 1275 aggiunta al codice statuario; *The Statute of Dubrovnik of 1272. Liber statutorum civitatis Ragusii compositus anno MCCLXXII*, a cura di Nella Lonza. Dubrovnik: Državni arhiv u Dubrovniku, second edition, 2015: Liber octavus, cap. XXII, pp. 298-299 (8 giugno 1275). Si determina perciò un contesto archivistico dove la fonte notarile, coincidente per la gran parte con il mercato giuridico attuato in città, risulta il migliore strumento per lo studio della economia locale. La permanenza della mediazione notarile per i mercati creditizi è confermata dal fatto che la legittimazione giuridica delle scritture private giunse solamente in età moderna, all'interno di un percorso graduale fatto di concessioni estranee alla esperienza giuridica locale. Per un esempio di concessione accordata agli artigiani italiani per la legittimazione delle scritture private, vedi il giuramento reso da Niccolò Ringhiadori al Consiglio Maggiore il 18 luglio 1420 con i termini relativi ai diritti e doveri del lanaiolo Agostino di Biagio; il documento è edito in B. Krekić, «I mercanti e produttori toscani di panni di lana»: p. 700.

<sup>10</sup> Sul tema, è prevista la pubblicazione di un mio saggio intitolato *La Giustizia mercantile nella Ragusa (Dubrovnik) basso medievale*, all'interno di un volume collettaneo edito da Viella e dedicato alla giustizia commerciale in alcune città europee.

<sup>11</sup> Le due serie archivistiche includono i negozi giuridici rogati in città, ad eccezione delle tipologie raccolte in registri specifici (come i *Debita Notariae* per le obbligazioni e i *Procure de Notaria* per le procure). Si distinguono sulla base della necessità espressa dalle parti di sottoscrivere o meno l'accordo di fronte ai giudici della cancelleria. Sull'archivio raguseo, Lucio Lume, *L'Archivio storico di Dubrovnik. Con repertorio di documenti sulle relazioni della Repubblica di Ragusa con le città marchigiane* [Quaderni della "Rassegna degli Archivi di Stato", n. 46]. Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Archivi di Stato, 1977.

con quanto sopravvissuto negli archivi dei centri manifatturieri italiani.<sup>12</sup> La differenza del rilievo giuridico attribuito alla documentazione contabile aziendale motiva in parte la scarsa disponibilità di questo tipo di fonte in quel contesto archivistico.

In sintesi, l'archivio notarile raguseo offre allo studioso della manifattura tessile medievale la possibilità di analizzare l'organizzazione del ciclo produttivo, mettendo a disposizione un sistema di fonti dirette che descrive orizzontalmente i momenti essenziali dell'azione imprenditoriale: costituzioni e scioglimenti di aziende in partecipazione, convenzioni tra imprenditori ed artigiani, incentivi e finanziamenti pubblici, contratti di salariato.

In questo articolo mi occuperò principalmente di quest'ultima categoria. Gli estremi cronologici abbracciano il periodo compreso tra l'avvio del progetto pubblico di completamento del ciclo manifatturiero e l'entrata in vigore degli articoli aggiunti al primo ordinamento dell'arte della lana, approvato nel 1432 ed ampliato nel 1434.

### *La manifattura disseminata ed il caso raguseo*

Il ciclo completo di produzione dei panni di lana prevede, nella impostazione classica della manifattura italiana, un numero variabile di 25-30 fasi, ripartite in diverse sedi di lavorazione a formare la cosiddetta "manifattura disseminata" (Putting-out system).<sup>13</sup> Il motore primo del ciclo produttivo e del mercato di esportazione dei panni finiti è il lanaiolo (*lanifex, maestro di bottega*), il mercante-imprenditore che trova la sua ragione specifica nel coordinamento tra le fasi iniziali della lavorazione e quelle conclusive. In questa impresa, il lanaiolo poteva operare quale unico rappresentante di una azienda individuale, oppure quale socio-amministratore di una compagnia costituita assieme ad

---

<sup>12</sup> Ad esempio, la ricerca svolta da Franco Franceschi sull'industria laniera fiorentina per il periodo 1378-1427, pur beneficiando di una documentazione corporativa e fiscale assente nel contesto raguseo, ha dovuto limitare l'analisi dei contratti di assunzione ad una trentina di esemplari. Per una analisi del sistema fiorentino in relazione alle fonti superstiti, cfr. F. Franceschi, *Oltre il "tumulto"*: pp. 81-117.

<sup>13</sup> Sull'organizzazione del ciclo manifatturiero medievale della lana, Alfred Doren, *Studien aus der Florentiner Wirtschaftsgeschichte*. Stuttgart: Cotta, 1869-1934: pp. 484-493; Federigo Melis, *Aspetti della vita economica medievale* [Studi nell'Archivio Datini di Prato, vol. I]. Siena: Monte dei Paschi di Siena, 1962: pp. 459-480; F. Franceschi, *Oltre il "tumulto"*: pp. 35-77.

altri investitori disposti a fornire il capitale di impresa in cambio di una parte degli utili.<sup>14</sup>

L'organigramma dei lavoratori salariati della bottega del lanaiolo è costituito in larga parte da operai generici o scarsamente qualificati, impiegati nelle operazioni di lavorazione della lana grezza in previsione della tessitura e filatura.<sup>15</sup> Al fianco di questi operai, il lanaiolo si serviva di fattori (*famuli*), i quali, oltre a servire di complemento agli operai durante la lavorazione, si occupavano di trasportare i semilavorati tra le diverse unità impegnate nella produzione.<sup>16</sup> Quando i soci della bottega del lanaiolo decidevano di limitare il loro ruolo agli aspetti commerciali dell'impresa (fornitura materie prime e vendita dei prodotti), l'azienda si dotava di un amministratore salariato, dotato delle qualifiche proprie del lanaiolo con il compito di sovrintendere alla produzione.<sup>17</sup>

Sebbene vincolate alle iniziative promosse a monte del ciclo produttivo, alcune tra le principali fasi della lavorazione trovavano invece posto in botteghe giuridicamente autonome dalla azienda del lanaiolo; tra queste, la tessitura, la cimatura, la garzatura (*ars garzatorum*) e la tintura dei panni. Ciascuna bottega responsabile di una di queste fasi costituiva un soggetto d'impresa, dove, al fianco degli artigiani titolari dell'esercizio lavoravano operai dipendenti o

---

<sup>14</sup> L'esame comparativo degli atti di costituzione di società per la gestione degli opifici tessili ed i contratti di assunzione della manodopera ha messo in evidenza la presenza di entrambe le tipologie di aziende. Nelle società di capitale, la forma più usuale è quella che vede la presenza di un mercante raguseo quale maggiore azionista ed un lanaiolo di origine italiana responsabile della gestione amministrativa e logistica della produzione. Ad esempio, la società costituita dal raguseo ser Giovanni Menze e Niccolò Cianfanelli da Prato il 7 aprile 1419 e più volte rinnovata nei dieci anni successivi; SAD, *Diversa Notariae*, vol. 12, f. 316v. Come vedremo più avanti, le aziende individuali si caratterizzano solitamente per la gestione manageriale di un mercante raguseo e la presenza di un direttore amministrativo salariato, esperto nel ciclo produttivo.

<sup>15</sup> Per un elenco dettagliato delle operazioni di lavorazione della lana grezza in previsione della tessitura, cfr. F. Franceschi, *Oltre il "tumulto"*: pp. 34-35.

<sup>16</sup> Sono assenti dai formulari riscontrati per i contratti di salariato indicazioni riferite alla responsabilità del trasporto dei semilavorati. Si tratta comunque di compiti che dovevano ricadere sulle braccia dei lavoratori non specializzati o più frequentemente dei giovani apprendisti. Non si esclude che anche la servitù domestica residente nella abitazione del lanaiolo potesse sbrigare anche questo tipo di mansioni.

<sup>17</sup> Segnalo per il momento la presenza del lanaiolo Pietro Cagnolo da Verona quale direttore di azienda nel 1423 per l'impresa individuale del raguseo Iacopo Cotrugli; SAD, *Diversa Cancellariae*, vol. 42, f. 132r.

apprendisti, non di rado residenti all'interno dello stesso spazio utilizzato per la lavorazione. Il fenomeno della coabitazione degli operai negli spazi adibiti al lavoro fu tra i primi problemi ad essere affrontati dal governo raguseo durante la regolamentazione della produzione tessile. Il 14 ottobre 1428 il Consiglio Maggiore ordinò perentoriamente che tutte le lavorazioni della lana venissero effettuate all'esterno degli spazi allocati a titolo abitativo dal Comune, venendo così a caratterizzare ulteriormente l'industrializzazione del processo produttivo, limitando una prassi che doveva essere comune in precedenza.<sup>18</sup>

L'organizzazione della manifattura disseminata trova in Ragusa un modello del tutto originale, attenuato nella disseminazione dei suoi edifici dalla presenza di uno stabilimento industriale di proprietà pubblica messo a disposizione degli imprenditori convenzionati.<sup>19</sup> L'impianto di Pile era stato inizialmente messo a disposizione del piacentino Pietro Pantella, il primo lanaiolo ad essere incaricato dal governo raguseo a sovrintendere all'innalzamento degli standard qualitativi e quantitativi della produzione dei panni di lana.<sup>20</sup> L'edificio si sviluppava su tre piani, ospitando al suo interno anche le fasi della lavorazione che richiedevano il ricorso all'energia idraulica, quali la tintura, la follatura e la gualcatura, così come la purgatura e la garzatura. In una grande sala posta al piano intermedio, operai e manodopera femminile prestavano la loro opera nelle fasi preparatorie del ciclo produttivo. Infine, al terzo ed ultimo piano, veniva predisposto lo spazio per la tiratura e la piegatura delle pezze. Le sole fasi della filatura, della tessitura e della cimatura restavano ospitate in botteghe esterne formalmente estranee alle responsabilità del lanaiolo. Con il biennio 1418-1420, caratterizzato dall'arrivo degli altri lanaioli italiani convenzionati con il governo raguseo, la struttura si caratterizzò per la presenza di manodopera impiegata al servizio di diverse aziende.<sup>21</sup>

Sebbene le ragioni aziendali coinvolte nell'utilizzo dello stabilimento di Pile mantenessero la propria autonomia giuridica ed amministrativa, il loro rapporto con Pantella e quindi la loro dipendenza nei confronti dello stato per

<sup>18</sup> SAD, *Acta Consilii Maioris*, vol. 3, f. 225v.

<sup>19</sup> Sulla costruzione dell'opificio di Pile, D. Dinić-Knežević, *Tkanine u privredi srednjovekovnog Dubrovnika*: pp. 5-85.

<sup>20</sup> P. Pinelli, *Tra argento, grano e panni*: pp. 39-41.

<sup>21</sup> Seguono l'accordo stretto tra il governo raguseo e Pietro Pantella, gli *iuramenta* resi da Salvetto da Ferrara (27 febbraio 1418), Andrea di Niccolò da Poljice (17 giugno 1418), Tommaso di Stefano da Vicenza (16 settembre 1418), Agostino di Biagio da Prato (25 agosto 1420); D. Dinić-Knežević, *Tkanine u privredi srednjovekovnog Dubrovnika*: pp. 116-137; P. Pinelli, *Tra argento, grano e panni*: pp. 57-58; F. Bettarini, *La comunità pratese di Ragusa*: pp. 66-68.

l'usufrutto degli spazi condiziona la natura degli accordi societari come quella dei contratti di salariato rilasciati ai lavoratori qui operanti. Il ruolo formale del lanaiolo piacentino nei contratti salariali può infatti variare sulla base del fatto che egli figuri quale imprenditore oppure quale responsabile dell'appalto della "casa grande de l'arte dela lana", presenziando a contratti che possono riguardare sia l'assunzione di personale che le convenzioni stabilite con altri artigiani ed imprenditori. Per questo motivo, per definire le risorse umane operanti a Pile attraverso lo strumento offerto dai contratti di salariato, sarà necessario sovrapporre tutti gli accordi stipulati dalle aziende coinvolte cercando di ricostruire il quadro complessivo della forza-lavoro.

Per favorire l'iniziativa privata e l'ampliamento della manifattura tessile, fu inoltre promossa nel 1422 la costruzione di un secondo stabilimento, questa volta a capitale privato, ad Umbla, alla foce della Rijeka dubrovačka. La struttura, destinata ad ospitare principalmente la tintura, la purgatura e la tiratura dei panni veniva gestita in consorzio tra diverse compagnie di lanaioli, ripartendo, come vedremo, gli utili e gli incarichi sulla base delle quote di proprietà stabilite con l'atto costitutivo. Si determina così l'esistenza di una terza tipologia di contratto salariale, legata alle assunzioni di risorse umane promosse da questo consorzio. In sintesi, i datori di lavoro intervenuti alla stipulazione dei contratti di salariato possono essere definiti sulla base della seguente ripartizione: legali rappresentanti di aziende individuali o collettive, persone giuridiche intestatarie di convenzioni con lo stato, imprenditori consorziati nella gestione dell'impianto di Umbla.

### *Legislazione e tutela*

Prima di passare all'analisi statistica dei contratti di salariato è necessario soffermarsi sulla legislazione locale disciplinante il lavoro nella manifattura tessile e l'inquadramento corporativo di artigiani e salariati. Come le altre città della costa dalmata, la Ragusa medievale non conosce una organizzazione professionale di tipo corporativo sul modello dell'Italia centro-settentrionale, nel senso che l'esperienza politica maturata dalle istituzioni comunali non aveva portato all'elaborazione di forme associative giuridicamente riconosciute su base professionale. L'inquadramento giuridico di ciascun individuo di fronte alla società ed alle istituzioni urbane si limita alla sola appartenenza ad uno dei seguenti corpi sociali: *nobiles*, *cives* e *habitatores*; solamente il primo gruppo consente alle famiglie che ne fanno parte di accedere alle magistrature ed agli organi consiliari della città-stato. È solo con la fine del XV secolo che

le professioni artigiane, comprese quelle tessili, conosceranno un fenomeno di associazionismo formale attraverso la nascita di confraternite laicali.<sup>22</sup>

All'indomani del primo accordo con Pantella, la preoccupazione del governo fu quella di regolamentare la gestione del flusso di denaro stanziato per la realizzazione dello stabilimento di Pile ed il sostegno delle iniziative promosse dai primi lanaioli convenzionati; con questo obbiettivo, venne istituita, il 30 gennaio 1416, la magistratura dei tre ufficiali dell'arte della lana, eletti tra i membri del Consiglio Maggiore quali sovrintendenti all'investimento operato dallo stato.<sup>23</sup> I compiti attribuiti alla nuova magistratura vennero maggiormente definiti con il primo *ordo artis lane* approvato nel 1421. Con questo atto, venne conferita agli ufficiali l'autorità giudiziaria sui reati legati alla qualità dei semilavorati, valutati con la collaborazione tecnica di tre *stimadori* (un mercante, un lanaiolo e un cimatore) nominati dal Consiglio Minore.<sup>24</sup>

In assenza di una regolamentazione statutaria, l'organizzazione del lavoro nella manifattura tessile fu inizialmente lasciata all'autoregolamentazione ed alla discrezione dei lanaioli italiani e degli investitori locali. Per garantire il maggiore margine di movimento possibile ai primi lanaioli, l'ordinamento del 1421 concedeva ad imprenditori ed artigiani forestieri le stesse condizioni godute dai cittadini *pleno iure* per tutto ciò che riguardasse il loro coinvolgimento nella manifattura tessile.<sup>25</sup> Ulteriori specifiche circa le possibilità di investimento di mercanti ed imprenditori nel settore determinarono in questa occasione il divieto di associazione per le botteghe dei tintori, il divieto di utilizzo di semilavorati importati e l'obbligo di riferimento a pesi, misure e qualità di colore stabiliti dalle autorità comunali.

---

<sup>22</sup> I recenti studi di Zrinka Pešorda Vardić sulla confraternita di S. Antonio (*Antunini*) hanno messo in evidenza come la componente costituita dagli artigiani tessili rappresentasse una parte importante del corpo associativo nel Quattrocento. Tra questi studi: »“Pučka vlastela”: Društvena struktura dubrovačke bratovštine Sv. Antuna u kasnom srednjem vijeku«. *Povijesni prilozi* 33 (2007): pp. 215-237. I documenti raccolti e pubblicati da Roller mostrano come le prime attestazioni relative all'esistenza di confraternite legate al settore tessile non risalgano a prima del 1488; Dragan Roller, *Dubrovački zanati u XV. i XVI. stoljeću*. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1951: pp. 51-52, 57, 64, 69.

<sup>23</sup> *LV*: cap. 152, p. 107.

<sup>24</sup> *LV*: cap. 174, pp. 123-124 (2 settembre 1421): “Ancora nel detto consiglio fu preso et firmato per septanta sette consiglieri che llo consiglio pizolo fara ellection di tre persone tra li quali uno sia industrioso in l'arte di mercantatia di panni et uno dell'arte di lana et lo terzo sia cimador di panni delli più aventazati...”.

<sup>25</sup> *LV*: cap. 174, pp. 125-126. L'ordine venne poi revocato nel 1427, come si legge in una nota a margine.

Per attendere un secondo, e maggiormente puntuale, ordinamento generale del settore, dobbiamo attendere il 1432. La novità sostanziale del nuovo regime consisteva nella introduzione dell'obbligo di registrazione in due matricole distinte per i lanaioli e gli artigiani specializzati (tessitori, garzatori, follatori, tiratori e tintori); l'iscrizione alla matricola, condizione necessaria per l'esercizio della professione, prevedeva per i lanaioli il versamento di una tassa di iscrizione da versare ad un *camerarius artis lane*, detto talora *scribanus*, una nuova figura di ufficiale scelta dai consigli per occuparsi delle questioni amministrative dell'arte.<sup>26</sup> Nell'occasione, l'arte della lana si dotò di una propria struttura amministrativa, incentrata sulla figura del *camerarius*, esecutore delle operazioni di verifica previste dalla normativa e responsabile della tenuta dei registri matricolari.<sup>27</sup>

L'adozione di soluzioni corporative nell'inquadramento legislativo del settore manifatturiero ci porta alla conclusione che, al termine dello start-up, il modello italiano avesse imposto le proprie consuetudini sulla tradizione giuridica locale. Tuttavia, il governo comunale mantenne, ed anzi rafforzò negli anni, una modalità di controllo istituzionale sulla produzione estranea alle consuetudini degli artigiani della penisola. In particolare, la discontinuità nell'approvvigionamento della lana importata dalla penisola iberica obbligò il governo a monitorare costantemente la distribuzione delle materie prime alle aziende, limitando l'autonomia nella gestione dei tempi di produzione dei manufatti.<sup>28</sup>

Con la definizione di nuove e più stringenti regole sulla lavorazione in ciascuna delle fasi del processo produttivo, il governo concludeva nel 1432 il proprio percorso di appropriazione del know-how. In occasione del primo riesame dell'ordinamento (1434), il governò fu in grado di legiferare che a partire da quel momento in poi nessun lanaiolo forestiero che non fosse già

---

<sup>26</sup> *LV*: cap. 283, pp. 226-232. In particolare: “Item che se debia fare uno libro per la decta arte in sul quale se debia scrivere tutti coloro che al presente fano l'arte dela lana in Ragusa... E che ogni mercadante overo lanaiolo el quale al presente se trova esser nella detta arte chapo di stazione... Item che nessuno della detta arte lavorante e zascuno del suo mestiero non posa ne dbia lavorare a nessuna persona del mestiero del arte dela lana, se non a chi sera scritto nel breve della detta arte”.

<sup>27</sup> La nuova istituzione corporativa sarebbe stata sostenuta grazie ad un nuovo dazio imposto ai lanaioli di due grossi per ciascun panno prodotto e di un grosso per ciascun scampolo (*cavezo*); *ibidem*: p. 227.

<sup>28</sup> Già con l'ordinamento del 1421, i maestri tintori erano stati obbligati a rispettare tempi di consegna stabiliti. Con il 1432, allo *scribanus* era prescritto di verificare i registri contabili delle aziende dei lanaioli per monitorare il peso della lana grezza giacente in magazzino in rapporto con il numero di panni prodotti; *ibidem*: p. 226. Allo stesso modo, i tessitori vengono tenuti a vidimare presso l'arte l'ingresso e l'uscita delle tele dal proprio esercizio; *ibidem*: p. 228.

stato iscritto alla matricola avrebbe potuto esercitare l'arte.<sup>29</sup> Lo start-up della manifattura tessile ragusea si era concluso.

### *I contratti di lavoro: tipologie e statistiche*

Il campione dei contratti di salariato censiti nei fondi notarili dell'Archivio di Stato di Dubrovnik consta di 544 documenti, qui ripartiti in categorie descrittive determinate dalla comparazione tra la ragione sociale coinvolta, la qualifica del lavoratore e la natura giuridica del formulario adottato per la stesura dell'accordo lavorativo; la specificità del consorzio di Umbla ha infine richiesto l'attribuzione dei contratti individuati ad una categoria distinta (Tav.1).

Tav. 1. Identificazione dei contratti di salariato:

Azienda del lanaiolo	12 Personale di azienda 18 Artigiani salariati 13 Operai specializzati 22 Operai generici 35 Apprendisti
Bottega del tessitore	96 Operai specializzati 223 Apprendisti/non qualificati 17 Insegnamento e tirocinio
Bottega del cimatore	1 Operaio specializzato 41 Apprendisti/non qualificati
Botteghe della tinta e del purgo	9 Maestri tintori 1 Operai specializzati 6 Apprendisti/non qualificati
Bottega del garzatore	6 Operai specializzati 14 Apprendisti/non qualificati
Tiratoi ( <i>Chioldere</i> )	1 Apprendisti
Opificio di Umbla	6 Artigiani salariati 3 Apprendisti/non qualificati
Altri	18 Contratti atipici
<b>Totale</b>	<b>544</b>

<sup>29</sup> *Ibidem*: pp. 233-234: "Ancora a ciò ch'el beneficio e frutto di questa arte de lana ritorni e sia nella città nostra e cittadini nostri i quali stano al bene e male dela cita et il peso d'essa ano e sostengono come digna cosa e, che alguno forestiero il qual cittadino non sia fato per lo grande consiglio di que stato e condicione se sia, per se ne per altro ne in compagnia d'altro tanto cittadini quanto altri, tacitamente over espressamente ne per alguno modo dritto over indritto, da mo avanti olsi ne presumi far ne far fare ne esercitare arte de lana nella cita di Ragusi e sua iurisdictione. Non intendando in questi quelli foresteri i quali al presente fano l'arte dela lana in essa citade. Deo gratias".

Restano esclusi invece dal censimento i negozi giuridici contratti tra soggetti coinvolti nel ciclo produttivo dove non si prefigura un rapporto di tipo salariale; mi riferisco in particolare alle convenzioni stipulate tra i lanaioli e gli artigiani titolari di botteghe, anche quando rogiti di questo tipo nascondano, come vedremo, un rapporto di tipo subordinato.<sup>30</sup> Non sono stati infine conteggiati i contratti di salariato legati alle operazioni di ritaglio dei panni ed agli esercizi di sartoria, in quanto queste lavorazioni intervengono sul prodotto finito.

Le figure professionali individuate vengono ricondotte alla ragione sociale del datore di lavoro, non essendo sempre specificata la mansione destinata ad essere rivestita dal salariato (Tav. 2). Ciò si verifica in particolare nel caso della

Tav. 2. Figure professionali descritte nei contratti di salariato:

Azienda del lanaiolo	Direttore di azienda Scardassiere Vergheggiatore Pettinatore Operai generici Fattori e famigli Addetti alle vendite
Bottega del tessitore	Tessitore Operai specializzati e apprendisti
Bottega del cimatore	Cimatore Operai specializzati e apprendisti
Botteghe della tinta e del purgo	Direttore di azienda Purgatore salariato Operai specializzati e apprendisti
Bottega del garzatore	Garzatore salariato Operai specializzati e apprendisti
Tiratoi ( <i>chioldere</i> )	Tiratori salariati Operai specializzati e apprendisti
Consorzio di Umbla	Tintore salariato Purgatore salariato Tiratore salariato

<sup>30</sup> La distinzione tra contratto di assunzione ed accordo di lavoro tra imprenditore ed artigiano è stata fatta in questi casi servendosi della differenza di formulario nei negozi giuridici sottoscritti dai notai. Solitamente, i contratti di assunzione seguono infatti la forma della *locatio*, mentre nell'altro caso si hanno le *pacta et conventiones*. Restano esclusi infine otto contratti inerenti le botteghe dei tessitori dove la forma della costituzione di società non chiarisce l'esistenza di un rapporto di subordinazione. Ad esempio, i contratti stipulati dal tessitore Vukac Radosaljić; *Diversa Cancellariae*, vol. 42, ff. 62v, 92r; vol. 43, f. 216v.

azienda principale, quella del lanaiolo, dove la manodopera responsabile delle fasi iniziali della lavorazione della lana risulta costituita per la maggior parte da operai non specializzati o da apprendisti; l'indicazione del ruolo ricoperto dall'operaio assunto dal lanaiolo emerge qui solamente per alcune mansioni, quali scardassieri, vergheggiatori e pettinatori.

In previsione di una analisi quantitativa del mercato salariale in rapporto con la struttura delle aziende presenti a Ragusa, si dovrà inoltre prestare attenzione anche alla ubicazione delle sedi degli opifici. Nello specifico, lo studioso dovrà mettere in relazione il rapporto di lavoro tra le parti con l'identificazione delle botteghe, in particolare se l'accordo riguarda prestazioni lavorative svolte all'interno delle aree industriali di Pile e di Umbla; in questi ultimi due casi, infatti, l'analisi del contratto di salariato dovrà valutare anche il rapporto tra la direzione dell'attività lavorativa e la responsabilità giuridica sullo spazio lavorativo.

L'esame statistico dei contratti consente già di formulare alcune considerazioni fondamentali sulla specificità del caso raguseo. In primo luogo, si tratta di un campione altamente significativo per lo studio dell'organizzazione dell'intera manifattura tessile cittadina, reso possibile da un approccio tradizionalmente mirato all'inquadramento formale dei rapporti economici tra i soggetti coinvolti. La manifattura tessile ragusea richiede infatti ad imprenditori, artigiani ed operai un ampio ricorso alla sottoscrizione notarile degli accordi salariali, sebbene sia riscontrabile una differente incidenza di quest'obbligo tra le diverse ragioni coinvolte. Si segnala, ad esempio, l'assenza di rapporti di salariato o di accordi formalizzati in genere con la manodopera femminile impiegata a domicilio, una realtà che emerge dalla documentazione solamente in un periodo più tardo; ad essa deve essere probabilmente ricondotta la responsabilità sulla fase della filatura, assente dal campione censito.<sup>31</sup>

Anche l'azienda del lanaiolo risulta penalizzata dallo stato delle fonti, in ragione delle franchigie concesse dal governo agli imprenditori italiani in merito al riconoscimento giuridico delle scritture private; in ogni caso, l'elusione della sottoscrizione notarile si verifica probabilmente in occasione degli accordi salariali contratti tra imprenditori e subordinati di origine italiana, dal momento che gli stessi lanaioli provenienti dalla penisola non mancarono di ricorrere al notaio per l'assunzione di manodopera locale.


---

<sup>31</sup> P. Pinelli, *Tra argento, grano e panni*: p. 58.

L'affidamento all'intermediazione notarile risulta invece maggiormente coercitivo nel caso delle unità esterne all'azienda del lanaiolo. Si determina così una netta prevalenza dei contratti afferenti alle lavorazioni intermedie, dove, non a caso, la presenza italiana è inconsistente;<sup>32</sup> tra questi, la tessitura occupa una posizione di rilievo, raggiungendo da sola il 62% dell'intero mercato contrattuale, contro appena il 18,4% delle aziende dei lanaioli; la quota restante, infine, copre gli accordi lavorativi riguardanti tutte le fasi successive alla tessitura, dalla cimatura alla tiratura dei panni (Tav. 3). In un altro contesto di manifattura tessile

Tav. 3. Ripartizione dei contratti di salariato tra le ragioni sociali identificate dai datori di lavoro.

Datori di lavoro	numero	%
Azienda del lanaiolo	100	18,38
Bottega del tessitore	336	61,76
Bottega del cimatore	42	7,72
Bottega del tintore	16	2,94
Bottega del garzatore	20	3,67
Consorzio di Umbla	9	1,65
Tiratoi	1	0,18
Altri	18	3,30
Totale	544	100



<sup>32</sup> Il repertorio della manodopera impiegata nella manifattura tessile è pubblicato in appendice al volume di D. Dinić-Knežević, *Tkanine u privredi srednjovekovnog Dubrovnika*: pp. 274-296.

disseminata quale quello fiorentino, la ricostruzione della forza-lavoro sulla base dei censimenti fiscali e della documentazione corporativa manifesta un maggiore equilibrio tra addetti alla lavorazione della lana e tessitori.<sup>33</sup>

La prassi giuridica esercitata dai lanaioli nella stesura dei contratti salariali non può tuttavia giustificare da sola un simile squilibrio, specialmente in un contesto dove la manodopera è abituata per consuetudine a richiedere una pubblica vidimazione al momento di iniziare il loro rapporto di lavoro. Una ragione maggiormente accettabile va ricercata piuttosto nella condivisione degli spazi lavorativi interni all'impianto industriale di Pile, dove, come abbiamo visto, almeno quattro aziende diverse svolgevano comunemente molte fasi del ciclo produttivo. Per questo motivo, è lecito supporre che i lavoratori assunti prestassero la loro opera facendo riferimento al datore di lavoro descritto nel contratto solamente per gli obblighi contrattuali e la retribuzione; l'impiego veniva perciò svolto indifferentemente dai diritti di possesso sul semilavorato oggetto della prestazione. Si trattava del resto della medesima condizione applicata ai lavoratori impiegati presso lo stabilimento di Umbla e disciplinata dall'atto costitutivo del consorzio. Nei casi di aziende in partecipazione, il datore di lavoro coincide solitamente con il direttore di bottega; lo stesso vale nei casi in cui il responsabile della bottega si trovi nella condizione di salariato nei confronti di un titolare di impresa estraneo all'attività di produzione; ad esempio, il contratto di assunzione di Antun Petković, addetto alla pettinatura (*ars pectinatorum*) ed alla scardassatura (*ars scarterzeriorum*) della lana, fu stipulato da Pietro Cagnolo da Verona, a sua volta maestro di bottega della azienda individuale intestata a Iacopo Cotrugli.<sup>34</sup>

L'impiego consorziale della manodopera presente a Pile spiegherebbe il perché nei primi sette anni di vita della manifattura ragusea il numero di contratti di assunzione inerenti la preparazione del filato risulta ascrivibile principalmente all'intervento di Piero Pantella, ed in misura residua agli altri lanaioli convenzionati con il governo.<sup>35</sup> Quando invece passiamo all'analisi

<sup>33</sup> F. Franceschi, *Oltre il "tumulto"*: p. 113. L'autore indica quali impieghi nel settore tessile per l'anno 1427: 970 addetti alla preparazione della lana (37,6%), 245 addetti alla filatura ed orditura (9,5%), 1143 addetti alla tessitura (44,3%), 222 addetti alla tintura, cimatura e rifinitura: (8,6%).

<sup>34</sup> *Diversa Cancellariae*, vol. 42, ff. 83r, 123r.

<sup>35</sup> Prendendo quale riferimento il periodo che va dal 1417 al 1425, abbiamo un totale di 47 contratti di assunzione per operai generici nell'arte della lana. Di questi, 27 vedono figurare quale datore di lavoro Piero Pantella. Da notare che l'azienda della lana dei fratelli Giovanni e Iacopo Cotrugli, esente da convenzioni speciali con il Comune, è presente invece in ben sette contratti resi ai soci o al direttore di azienda, Pietro Cagnolo.

delle convenzioni stipulate tra lanaioli e tessitori, riscontriamo per contro una presenza maggiormente equilibrata tra gli imprenditori attivi in città, giustificabile con il ritorno ad una responsabilità individuale quando il prodotto usciva dalle mura di Pile per entrare nelle unità esterne.<sup>36</sup>

La repressione dello sfruttamento extra-contrattuale della manodopera impiegata a Pile è probabilmente all'origine di una delle prime indicazioni normative citate nell'ordinamento del 1432, in relazione all'imposizione di una quota fissa di scardassieri nelle botteghe dei lanaioli, calcolata sulla base della capacità produttiva di ciascun opificio.<sup>37</sup> L'obbiettivo era probabilmente quello di vincolare gli operai specializzati nelle prime fasi della lavorazione della lana al responsabile dell'accordo salariale, sollecitando così una maggiore univocità del loro rapporto.

Le difficoltà di lettura del quadro salariale non si esauriscono qui. Come si è visto, la libertà di azione concessa ai lanaioli, ed in particolare ai titolari dell'appalto di Pile, consentiva ampi margini di manovra nell'organizzazione del primitivo network di artigiani ed operai. Uno degli aspetti più interessanti nell'analisi delle sperimentazioni operate in questo senso risiede nella diversità di soluzioni adottate dai lanaioli nel rapporto con gli artigiani responsabili delle lavorazioni esterne; tali soluzioni, sebbene soggette ad ulteriori differenziazioni, possono essere riassunte in tre tipologie essenziali: convenzione paritaria, subordinazione extra-salariale e subordinazione salariale. Anche se la sola terza modalità rientra propriamente nell'analisi statistica oggetto di questo articolo, è tuttavia necessario accennare brevemente ai *pacta et conventiones* contratti da lanaioli ed artigiani, in quanto l'assenza di un rapporto di salariato non esclude l'assunzione di una posizione subordinata da parte dell'artigiano nei confronti del lanaiolo.

Il caso più evidente è quello relativo ai contratti di collaborazione tra lanaiolo e tessitore, richiesti dalle parti con la necessità di aggiungere una serie di clausole al semplice rapporto di committenza determinato dalla fornitura dei filati destinati alla tessitura. Direttamente interessati a favorire l'accrescimento degli standard produttivi dei tessitori locali, i lanaioli investirono direttamente

---

<sup>36</sup> Su un totale di 54 convenzioni tra lanaioli e tessitori censite per gli anni 1417-1425, solamente otto vedono figurare il Pantella tra le parti intervenute.

<sup>37</sup> *LV*: cap. 280, p. 227. La legge prescrive che ciascun lanaiolo debba dotarsi di un solo scardassiere se la produzione annuale è inferiore ai 50 panni di lana, due se compresa tra i 50 ed i 100 panni, tre sopra i 100.

nell'apertura di nuove botteghe, fornendo in comodato ai titolari lo strumento principale di lavoro, il telaio; per contro, il lanaiolo richiedeva solitamente l'impegno a lavorare solamente i semilavorati di sua pertinenza fino al completo riscatto del costo del telaio; in aggiunta, l'accordo prevede frequentemente l'erogazione di un prestito in denaro che il tessitore si impegna a restituire decurtandone il valore dal saldo della sua prestazione di opera.<sup>38</sup> In questo modo, il lanaiolo imponeva all'artigiano un rapporto di subordinazione temporanea, destinato a perdurare fino al completo rimborso degli incentivi elargiti dall'imprenditore per lo start-up dell'unità esterna.

Tra le soluzioni adottate per la negoziazione delle responsabilità reciproche, i lanaioli offrono agli artigiani la possibilità di accettare un compenso salariale, diverso cioè dal pagamento a cottimo definito dell'accordo di produzione o dai prezzi di mercato. Il campione riscontrato per questa singolare tipologia comprende venti esemplari di contratti di assunzione, dieci per i tessitori, due per i cimatori, due per i garzatori, uno per i tiratori; il compenso viene corrisposto secondo modalità differenti (giornaliero, annuale, a fine contratto) ma sempre svincolate dalla prestazione di opera o dal tempo impiegato per la lavorazione.<sup>39</sup> Per quanto riguarda la tessitura, il lanaiolo poteva assumersi anche la responsabilità di formare il neo-assunto all'utilizzo del telaio, garantendogli le stesse condizioni previste, come vedremo,

---

<sup>38</sup> Nel seguente esempio di convenzione tra ser Federico Gozze ed il tessitore Rado Sredanović, il primo cede al tessitore un telaio in cambio dell'impegno a lavorare in esclusiva solamente le tele di lana consegnate dal Gozze, e solo in assenza di tali consegne il tessitore potrà lavorare per altri lanaioli. Il rapporto di esclusiva maturato dalla consegna in comodato del telaio si concretizza infine con la definizione di un costo fisso per la prestazione di opera eventualmente prestata; *Diversa Cancellariae*, vol. 46, f. 36r: "Die vii octobris 1429. Radimchus Sredanovich, sub obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum, confessus fuit habuisse et recepisse a ser Frederico Iohannis de Goze, presenti et contentanti, unum tellurium novum, fulciturum cum duobus paribus pectorum et licium, videlicet unum par de L et aliud de LX ad plenum ambo. Cum hac condicione et pacto, quod dictus Radimchus teneatur et obligatus sit cum dicto tellare et fulcimine suprascripto laborare videlicet texere pannos dicto ser Frederico et non alicui altero videlicet supascripto ser Frederico volente et dante ipsi Radimcho dare pannos ad texendum, et ipso dare nolente quod tunc quidem Radimchus possit laborare cui sibi placuerit. Item dicto Radimcho nolente laborare et texere dicto ser Frederico ulterius, quod ipse possit facere allos suos pannos texere cui ei placuerit, omnibus et expensis ipsius Radimchi texere nolentis ulterius. Et quod ipse ser Federicus possit dictum tellare et fulcimentum accipere in se quecunque ipse placuerit. Promittens dictus ser Fredericus dicto Radimcho ad omne eius prillibitum dare grossos decem et octo pro necessariis et opportunis ad fulcimentum dicti telarii, promittensque dictus Radimchus laborare et texere pannos dicto ser Frederico videlicet pannos de quinquaginta pro yperperiis iii grossorum et pannos de LX pro yperperiis iiii et pannos de LXV pro yperperiis v, pro quoque medietatem in denariis et aliam medietatem de panno. Renuntiantes".

<sup>39</sup> Tessitori: *Diversa Cancellariae*, vol. 41, ff. 155r, 223v; vol. 42, f. 9r; vol. 43, ff. 108v, 115r, 128r, 131r, 220v; *Diversa Notariae*, vol. 18, ff. 13r, 118v. Cimatore: *Diversa Cancellariae*, vol. 44, f. 163r; vol. 46, ff. 100r, 103r. Garzatori: *Diversa Notariae*, vol. 13, f. 140r; *Diversa Cancellariae*, vol. 44, f. 153r. Tiratore: *Diversa Notariae*, vol. 13, f. 150v.

per i normali contratti di apprendistato.<sup>40</sup> Questa seconda tipologia di rapporto non trova, diversamente dalla prima, un corrispettivo nel contesto fiorentino, dove si esclude l'esistenza di rapporti salariali tra il lanaiolo, i tessitori ed i cimatori.<sup>41</sup>

Rapporti di salariato tra i lanaioli e gli artigiani titolari delle unità esterne sono attestati anche per altre fasi del ciclo produttivo, dove però il lanaiolo interviene costituendo compagnie distinte da quella principale e specificatamente dedite alle lavorazioni esterne all'azienda principale. È questo soprattutto il caso dell'arte tintoria, sostenuta finanziariamente sia dai mercanti ragusei che dagli imprenditori italiani, ed esercitata in diverse sezioni dello stabilimento di Pile, nonché attività principale del consorzio di Umbla.<sup>42</sup>

Un esempio significativo di flessibilità nelle soluzioni adottate dai lanaioli per l'elaborazione del loro network esterno è offerto dalle scelte operate da Piero Pantella per la cimatura dei panni. Nei primi anni di attività della sua azienda, egli continuò a servirsi delle botteghe esistenti in città senza predisporre convenzioni particolari sanzionate dalla sottoscrizione notarile. Il 30 agosto 1424, il lanaiolo piacentino decide di entrare in società con il cimatore raguseo Marko Veselković, intervenendo direttamente nel sostegno dei costi di gestione della bottega in cambio dei 2/3 degli utili; al cimatore sarebbe spettata la terza parte più un "fisso" annuo di 30 perperi garantito dai fondi del socio investitore<sup>43</sup>. È chiaro che una parte significativa degli utili della bottega sarebbe derivata dalle commissioni affluite dalla azienda della lana dello stesso Pantella. La soluzione adottata doveva perciò essere finalizzata ad una riduzione dei costi di produzione dovuti alla cimatura a cottimo. Nel 1427, scioltasi la società con il Veselković, Pantella tornò sui propri passi, decidendo di assumere direttamente a salario per un anno il cimatore Nikša Ivanković, dietro il

<sup>40</sup> Ad esempio, il contratto di salariato stipulato da Bartolomeo Silvia, nipote di Pietro Pantella con il tessitore Skorovoj Stančić il primo aprile 1425, dove si garantiva al lavoratore il vitto, il vestiario e l'alloggio più una liquidazione di 15 perperi al termine dei cinque anni di servizio previsti; *Diversa Cancellariae*, vol. 43, f. 115r.

<sup>41</sup> Se da un lato risulta attestato anche a Firenze l'azione di investimento promossa dai lanaioli per l'apertura di tessiture, non si ha notizia di assunzioni di cimatori all'interno dell'azienda del lanaiolo. Tuttavia, la prassi risulta esistere nella vicina Prato, patria di molti lanaioli emigrati a Ragusa; F. Franceschi, *Oltre il "tumulto"*, p. 96.

<sup>42</sup> Oltre all'opificio di Umbla, i lanaioli figurano tra i soci investitori di alcune tintorie. Tra questi, Tommaso da Vicenza, socio di Brunoro da Firenze (1423) e successivamente di Tura di Giovanni da Ferrara (1425) in due compagnie dell'arte della tinta; *Diversa Cancellariae*, vol. 42, f. 109v; vol. 43, f. 205v.

<sup>43</sup> *Ibidem*, f. 23r. Il cimatore promette di mantenere attiva la lavorazione di giorno e di notte, ricavando un terzo degli utili. Il lanaiolo, a fronte dei due terzi di utili percepiti, si impegna a corrispondere i 101 perperi previsti per l'affitto annuale della bottega, 30 perperi l'anno per le masserizie e la *raxa* (lana locale) utilizzata probabilmente per i rammendi, e 60 perperi l'anno per mettere a salario un operaio da impiegare in bottega.

pagamento di un compenso forfettario di 30 perperi,<sup>44</sup> la stessa operazione venne ripetuta due anni più tardi con la doppia assunzione di un maestro cimatore e di un operaio apprendista da formare al mestiere.<sup>45</sup>

L'operazione di inquadramento dei contratti di salariato oggetti del presente censimento (Tav. 1) segnala inoltre la presenza di 18 contratti atipici o non identificabili, estranei ad ognuna delle categorie descrittive formulate. Nella maggior parte dei casi, si tratta di contratti di salariato o di apprendistato resi da operai specializzati impiegati presso le aziende dei lanaioli, in occasione della assunzione di nuovi lavoratori addetti alle fasi iniziali del ciclo produttivo. Questi contratti di assunzione dimostrano come in questa prima fase vi fosse la possibilità per i salariati del ciclo tessile di avvalersi di collaboratori nei confronti dei quali essi stessi assumevano la responsabilità della retribuzione salariale. Non escludo che si possa trattare di quelli che a Firenze sono stati definiti "salariati tecnici", dove gli operai specializzati assumono funzioni di controllo e regolamentazione nei confronti degli operai generici e degli apprendisti impiegati nella bottega del lanaiolo.<sup>46</sup> A differenza di Firenze, però, gli operai specializzati risultano occuparsi talora della scelta dei lavoratori subordinati, figurando quali responsabili delle assunzioni.

Due esempi. Tra i primi operai specializzati ad entrare in servizio presso l'opificio di Pile, troviamo il vergheggiatore Ratko Milotić da Cattaro, assunto dal Pantella il 10 ottobre 1417 con un contratto della durata di sei anni e mezzo. Quattro anni più tardi, quando Ratko risulta ancora alle dipendenze del Pantella, il cattarino decide di prendere personalmente a salario un collaboratore, Radojko Gojaković, al quale offre la quarta parte del compenso giornaliero percepito; l'accordo prevede che Radojko debba prestare la sua opera solamente quando richiesto dal suo responsabile, e cioè quando il carico di lavoro fosse risultato troppo pesante per le sole forze di Ratko. L'insegnamento della "ars vergheggiandi" avrebbe infine comportato per il neoassunto il pagamento di un ducato, da detrarre, si intende, dallo stipendio percepito.<sup>47</sup> Rapporti di lavoro su tre livelli come quello descritto sono attestati anche tra i lavoratori generici non qualificati. È il caso di Budac Milutović, assunto quale lavoratore generico

<sup>44</sup> *Diversa Cancellariae*, vol. 44, f. 163r.

<sup>45</sup> *Diversa Cancellariae*, vol. 46, ff. 100r-130r.


<sup>46</sup> F. Franceschi, *Oltre il "tumulto"*: pp. 209-210.

<sup>47</sup> *Diversa Cancellariae*, vol. 41, f. 171r; *Diversa Notariae*, vol. 17, f. 207v. Secondo il contratto che legava al Pantella Ratko Milotić, questi sarebbe stato retribuito nel suo quarto anno di servizio con 4 grossi al giorno. Nel successivo contratto di assunzione di Radojko Gojaković, Ratko si sarebbe impegnato a corrispondere un salario di un grosso al giorno nel primo anno di servizio e di un grosso e mezzo nel secondo anno.

da ser Giovanni di Andrea Volço nel 1420, ed a sua volta responsabile dell'assunzione di un collaboratore, Ratko Brajanović, da formare alla lavorazione della lana<sup>48</sup>.

La descrizione statistica dei contratti censiti in questa sede risulta condizionata dalla maggiore incidenza numerica rivestita dai contratti di apprendistato rispetto alle altre forme di salariato attestate.<sup>49</sup> Lo studio dell'andamento numerico dei contratti nel periodo preso in esame suggerisce il ricorso ad un grafico che tenga presente delle oscillazioni presenti in entrambe le tipologie, escludendo però i cosiddetti “salariati speciali”, ovvero gli amministratori di

Graf. 1. Contratti di apprendistato e di salariato (“salariati speciali” esclusi).<sup>50</sup>



<sup>48</sup> *Diversa Notariae*, vol. 13, f. 52r; *Diversa Cancellariae*, vol. 42, f. 15r. A differenza di Budac, Ratko Brajanović avrebbe ricevuto la fornitura di vitto, alloggio e vestiario e la corresponsione di 4 perperi al termine del terzo e del quarto anno di servizio.

<sup>49</sup> Il confronto è stato effettuato escludendo i contratti di assunzione dei direttori di azienda e dei maestri artigiani.


<sup>50</sup> Apprendisti: 1417: 8, 1418: 8, 1419: 0, 1420: 0, 1421: 9, 1422: 13, 1423: 13, 1424: 21, 1425: 57, 1426: 11, 1427: 7, 1428: 33, 1429: 32, 1430: 24, 1431: 25, 1432: 18, 1433: 14, 1434: 28. Salariati: 1417: 4, 1418: 8, 1419: 3, 1420: 2, 1421: 9, 1422: 9, 1423: 6, 1424: 12, 1425: 30, 1426: 3, 1427: 0, 1428: 7, 1429: 10, 1430: 4, 1431: 9, 1432: 7, 1433: 3, 1434: 5.

azienda, gli addetti alle vendite ed in generale il personale non impiegato direttamente nella lavorazione della lana (Graf. 1).

Per analizzare in dettaglio tutti gli aspetti che emergono dallo studio di questo grafico, ho ritenuto necessario predisporre un secondo strumento di confronto che mostri la crescita del distretto industriale in rapporto con il relativo mercato salariale. Se consideriamo che l'azienda del lanaiolo identifica il soggetto principale nel finanziamento e nella gestione del ciclo produttivo, ecco che un secondo grafico relativo al numero di aziende in essere nel distretto raguseo ci consente di lavorare sulla nostra analisi ponendo sullo sfondo un dato in grado di descrivere lo stato di salute del settore durante il periodo preso in esame (Graf. 2).

Il numero di aziende di lanaioli è stato ricostruito attraverso la verifica incrociata di diverse fonti, in quanto il solo spoglio dei contratti stipulati per la costituzione di compagnie dedite specificatamente alla produzione dei panni

Graf. 2. Aziende dei lanaioli attestate.<sup>51</sup>



<sup>51</sup> 1417: 1, 1418: 3, 1419: 4, 1420: 5, 1421: 6, 1422: 9, 1423: 12, 1424: 12, 1425: 11, 1426: 8, 1427: 12, 1428: 10, 1429: 10, 1430: 10, 1431: 13, 1432: 13, 1433: 13, 1434: 15.

di lana avrebbe escluso dal novero le imprese familiari o quei soggetti che, pur avendo iscritto la loro ragione sociale ad altri scopi, svolgono a tutti gli effetti attività di coordinamento nel ciclo tessile.<sup>52</sup> Per questo motivo, atti strettamente connessi alla esistenza delle ragioni sociali dei lanaioli (compromessi, lodi, ricapitalizzazioni) sono stati associati al più corposo repertorio dei contratti salariali e degli accordi commerciali stipulati con gli artigiani per arrivare ad un dato più preciso.

In attesa di una analisi maggiormente dettagliata della crescita del numero di aziende nei primi venti anni di esistenza del distretto tessile raguseo, vale la pena soffermarsi brevemente sugli elementi significativi che emergono da una riflessione iniziale. Lo start-up vede una crescita iniziale del numero di botteghe, definita dall'arrivo dei primi imprenditori italiani convenzionati con lo stato e dalla iniziativa intrapresa da alcune aziende costituite tra il 1419 ed il 1423 ed estranee all'appalto pubblico dello stabilimento di Pile. Il triennio 1424-1427 interrompe la crescita esponenziale riscontrata in precedenza, mostrando anzi un calo significativo degli esercizi in relazione ad alcuni fallimenti riscontrati ed alla conclusione degli accordi speciali che garantivano una posizione privilegiata ai primi lanaioli italiani.<sup>53</sup> La congiuntura negativa resta tuttavia di breve durata, dal momento che già nel 1427 il distretto recupera la composizione precedente, avviando un periodo di maggiore stabilità che nel 1434 porta a quindici il numero delle aziende attive in città.

Confrontando il grafico delle imprese con quello dei contratti di lavoro, si nota come la relazione si esprima con una consequenzialità cronologica del secondo rispetto al primo. L'evoluzione nella composizione numerica delle ragioni sociali anticipa il trend del mercato salariale, con la differenza che quest'ultimo risente con maggiore sensibilità le conseguenze dell'andamento.

Nel rapporto tra contratti di apprendistato e contratti di salariato, il grafico mostra una sostanziale coincidenza dei valori per gli anni 1417-1421, in un

---

<sup>52</sup> Il censimento degli atti inerenti la costituzione o lo scioglimento di aziende legate alla produzione tessile ha riguardato: 47 documenti relativi aziende di lanaioli, 13 relativi all'arte della tinta, 14 relativi alle botteghe dei tessitori, 5 riguardanti le botteghe dei cimatorii. Auspicio di poter pubblicare quanto prima il dettaglio di questa ricerca.

<sup>53</sup> Segnalo in questa sede i fallimenti delle aziende intestate ad Antonio di Lorenzo da Firenze (1425) e Agostino di Biagio da Prato (1427); F. Bettarini, *La comunità pratese di Ragusa*: pp. 87-91. Non si trova inoltre ulteriore menzione dei lanaioli Andrea di Niccolò da Poljice e Salvetto Salvetti da Ferrara, protagonisti di alcune tra le prime convenzioni stipulate dal Comune nel 1418; *Acta Consilii Maioris*, vol. 1, ff. 98v, 115v.

trend di crescita che non rispecchia però quello riscontrato per le imprese; secondo quanto sottolineato in precedenza, l'anomalia può essere in parte spiegata con il fatto che lo start-up della manifattura venne realizzato da aziende che condividevano spazi e manodopera all'interno dell'opificio di Pile, mentre alcune botteghe legate alla lavorazione intermedia risultavano già operanti da tempo. Con l'ingresso di nuovi soggetti e l'affermazione di un primo network imprenditoriale esterno a Pile, il numero di contratti decolla mostrando un primo divario tra apprendistati e salariati che dal 1425 si mantiene costante. Il numero record di 87 contratti (57 apprendistati e 30 lavoratori specializzati) raggiunto in quell'anno, al termine di una crescita divenuta sensibile nel biennio 1424-1425, subisce l'anno successivo una fortissima contrazione in seguito al netto calo del numero di aziende evidenziato nel grafico precedente.

Se teniamo presente che la maggior parte dei contratti di salariato rientra nell'ambito delle botteghe dei tessitori, ne consegue in primo luogo che gli artigiani addetti alla tessitura negli anni 1417-1420 non erano più in grado di sostenere la domanda di lavoro proveniente dai lanaioli attivi nel triennio successivo. La richiesta avrebbe perciò portato all'apertura di nuove botteghe ed all'assunzione in massa di apprendisti e salariati impiegati in questo settore. Il fenomeno si realizzò peraltro in concomitanza con l'aumento della capacità produttiva delle aziende, come è riscontrabile, ad esempio, dalle quote di produzione promesse al governo da Piero Pantella in occasione della convenzione stipulata nel 1420: 200 panni di lana nel primo anno di attività, 250 nel secondo anno, 300 nel terzo anno, 350 nel quarto anno, ipotizzando perciò un incremento del 75% in soli quattro anni di attività.<sup>54</sup>

### *Apprendistati e contratti generici*

I notai-cancellieri che si trovarono a dover sottoscrivere le assunzioni stipulate dopo il 1416 mutuarono il loro formulario da quello già in uso nei decenni precedenti per i contratti di salariato, riadattandolo per l'occasione sulla base delle nuove contingenze. La struttura del rogito ricalca lo schema della *locatio*, focalizzando l'attenzione sulla promessa da parte del salariato di

---

<sup>54</sup> SAD, *Officiales rationum*, vol. 2, f. 65v. Da segnalare che le note aggiunte in calce all'accordo ci mettono al corrente del fatto che il Pantella non era riuscito a mantenere gli standard produttivi richiesti, avendo in realtà prodotto: 169 panni il primo anno, 183 il secondo, 253 il terzo e 313 il quarto. Tra le ragioni descritte, la prolungata carestia di lana spagnola dovuta alla guerra catalano-genovese nel 1423.

consegnare la sua prestazione di opera in cambio della corresponsione di un canone, il salario, che ne giustifichi il valore economico.<sup>55</sup>

Prima ancora che l'oggetto della prestazione, il primo elemento ad essere indicato nella *locatio* è la durata del rapporto di lavoro. Secondo l'*ordo artis lane* del 2 luglio 1421, i contratti di lavoro non possono avere una validità maggiore dei due anni, mentre sotto i diciotto anni di età il limite viene elevato a quattro anni dal giorno della sottoscrizione.<sup>56</sup> In precedenza, la scelta sulla durata dei rapporti di lavoro era demandata alla discrezione delle parti, con la tendenza, da parte dei datori di lavoro, ad estendere il più possibile la durata degli apprendistati fino ad un massimo riscontrato di otto anni di rapporto continuativo.<sup>57</sup> Il provvedimento del 1421 doveva essere stata promosso al fine di disciplinare maggiormente gli imprenditori di origine italiana, in quanto il dispositivo interveniva solamente sugli esercizi pertinenti le attività dei lanaioli e dei tintori;<sup>58</sup> al contrario, tempistiche maggiormente dilatate nella durata degli apprendistati restarono in uso presso le botteghe dei cimatori. Fa invece eccezione il caso delle botteghe dei tessitori, le quali si uniformano già in precedenza sotto il limite dei quattro anni; è possibile che la scelta possa essere ricondotta ad una consuetudine maggiormente familiare per i tessitori tedeschi, i quali costituivano la parte preponderante dei titolari di tessiture nei primi anni della manifattura ragusea.

L'autore dell'azione giuridica è il lavoratore subordinato, il quale presta la persona e la sua opera (*locavit se et operas suas*) al datore di lavoro per la durata dell'accordo; alla locazione della forza-lavoro, fa quindi seguito una serie di promesse ed impegnative che inquadrano l'oggetto della prestazione lavorativa. Nella seconda parte del documento, subentra la *promissio* del datore

---

<sup>55</sup> Vedi i documenti pubblicati in appendice al presente articolo.

<sup>56</sup> LV: cap. 174, p. 126: "che algun che exercita et fa la decta arte di lana overo della tinttoria, non possa condur ne acordar con segho per famiglio over lavorante persona alguna se sara da deceotto in suso o in fin a li per più tempo che anni duo. Et s'el sera da deceotto in zoso per più tempo cha per anni quattro".

<sup>57</sup> Per quanto riguarda il periodo precedente la riforma del 1421, le botteghe del lanaiolo, i contratti degli apprendisti e degli operai non specializzati hanno una durata media di 4-6 anni, con un minimo di un anno ed un massimo di otto. Una media leggermente più elevata è stata riscontrata nei pochi contratti relativi a cimatori e tintori, mentre il primo contratto relativo al garzatore risale al 1422.

<sup>58</sup> L'unico caso riscontrato di contratto sottoscritto contro l'obbligo legislativo sembra essere quello del 4 maggio 1432 che lega l'apprendista Vlatko di Bogdan al tintore Živko Đurković per otto anni; *Diversa Notariae*, vol. 17, f. 251r.

di lavoro, quale espressione di garanzia e di tutela nei confronti della persona assunta, che si traduce infine nella proposta economica disciplinante la retribuzione spettante al lavoratore (*mercede*).

La *locatio* della manodopera impiegata nella manifattura tessile eredita certamente la struttura dei contratti stipulati precedentemente dagli artigiani locali, ma anche quella dei documenti comprovanti l'assunzione dei *famuli* addetti ai lavori domestici. Questa somiglianza è particolarmente riconoscibile nei contratti di apprendistato (Appendice 1), dove si ritrovano alcune delle condizioni presenti negli accordi resi ai lavoratori domestici, quali l'obbedienza, la fedeltà, la promessa di non molestare beni o l'impegno a non fuggire dal luogo di lavoro.<sup>59</sup> Anche quando è assente la clausola relativa all'apprendimento delle tecniche di lavorazione (*docere artem suam*), la somiglianza con i contratti di famulato caratterizza tutti gli accordi formali riguardanti gli operai non specializzati. Non possiamo perciò escludere che, specialmente nei primi anni di vita della manifattura, i lanaioli sfruttassero la propria servitù domestica per svolgere mansioni di famulato legate alla consegna dei prodotti. Data la regolarità formale con cui l'oggetto della prestazione e l'insegnamento della professione ricorrono nei formulari dei contratti di assunzione, mi sento però di escludere una generalizzazione di questo fenomeno. Resta tuttavia confermata la similitudine tra i due modelli contrattuali, specialmente per ciò che riguarda la retribuzione; generalmente, essa consiste nell'impegno da parte del datore di lavoro a provvedere al vitto, l'alloggio ed il vestiario del subordinato, mentre il compenso in moneta giunge solamente alla termine del rapporto, quale premio per il servizio reso.<sup>60</sup> L'entità di questa liquidazione varia sulla base della durata dell'accordo contrattuale, trovandosi definita nel nostro censimento tra gli 8 ed i 30 perperi; il trattamento di fine rapporto figura spesso accompagnato dalla donazione di una parte del vestiario fornito durante agli anni di servizio.<sup>61</sup>

Quando il lavoratore non specializzato si trova in età minorile, solitamente compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, la prassi giuridica richiede che un

<sup>59</sup> Alcuni esempi di *locatio famuli* in: F. Bettarini, *La comunità pratese di Ragusa*: pp. 162-163.

<sup>60</sup> Raramente, il formulario fa riferimento all'esistenza di un specifica consuetudine locale sul trattamento dei *famuli* o apprendisti assunti: "tenere, pascere, vestire, nutrire, humane more Ragusino tractare"; *Diversa Notariae*, vol. 18, f. 122r.

<sup>61</sup> Sebbene la fornitura di vestiario vari frequentemente da contratto a contratto, il caso più comune prevede la consegna di una veste di lana (a scelta o in combinazione: una *clavidis*, una *gonnella*, un *sotolarium*, uno *zuparello* o *zopeto*, una *diploide*), un paio di calzari ed un cappello (*berretum*) di lana. Alcuni esempi: *Diversa Notariae*, vol. 17, ff. 174r, 218v, 235v, 245v.

genitore o un tutore presenzi alla sottoscrizione del contratto. Se la figura dell'accompagnatore riveste anche un ruolo di garanzia economica in caso di assenza dal luogo di lavoro o di danno materiale causato dal subordinato, il suo nome ritorna al termine del contratto nelle vesti di fideiussore.<sup>62</sup>

Nonostante questa tipologia contrattuale coinvolga in genere la manodopera giovanile avviata all'apprendimento di una nuova professione, la novità della manifattura tessile attirò uomini di età adulta precedentemente impiegati in altri settori.<sup>63</sup> Lo si nota in particolare quando l'assunzione legata all'insegnamento delle tecniche di lavoro risulta regolata da un salario giornaliero, allo stesso modo di quanto effettuato nei confronti del personale specializzato; una condizione, questa, che doveva essere applicata qualora il lavoratore subordinato si fosse trovato già in possesso di una autonomia economica o abitativa. Il fenomeno risulta praticamente assente nelle unità esterne all'azienda del lanaio, avendo potuto riscontrare solamente sette contratti, tra apprendistati ed assunzioni di operai non qualificati, caratterizzati dal pagamento del salario in moneta.<sup>64</sup> Viceversa, risulta più che apprezzabile il dato riguardante le botteghe del lanaio, dove ho potuto rilevare ben diciannove contratti su un totale di cinquantadue. Se la tesi venisse confermata da una approfondita analisi prosopografica, troverebbe così conferma l'ipotesi di una reimpiego della manodopera locale nelle fasi iniziali del ciclo produttivo, mentre il mercato del lavoro inerente le lavorazioni maggiormente specializzate sarebbe stato caratterizzato da una manodopera giovanile disposta a caratterizzare con l'apprendistato il proprio accordo salariale. Il salario giornaliero risulta sempre compreso tra uno e tre grossi al giorno, con una progressione annuale volta a premiare la continuità del rapporto di lavoro.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Ad esempio, Radonja Bratenović elegge due conoscenti, tra i quali il padre, quali suoi fideiussori e garanti nel caso non avesse rispettato gli impegni di lavoro promessi al tessitore Ljubiša Novaković: “[...] constituentes se principales in solidum et ad melius cum dicto Radegna, super se et eorum bona, Braten, pater ipsius Radogne, et Veselcus Pribisalich. Renuntiantes omnes”; *Diversa Cancellariae*, vol. 44, f. 237v.

<sup>63</sup> La riconversione al lavoro tessile di parte della popolazione urbana ed il contributo dato dalla nuova manifattura nella crescita demografica della città è un altro dei temi interessanti per le ricerche future.

<sup>64</sup> Il pagamento in moneta caratterizza solamente 7 contratti di assunzione legati alle botteghe dei tessitori, su un totale di 223 contratti, 3, con salario quotidiano, 4 con salario a cottimo, conferito su un totale di 223. Nel primo caso il salario si colloca tra 1 e 2 grossi al giorno, mentre nel secondo caso risulta compreso tra i 7 e i 13 grossi per panno; *Diversa Cancellariae*, vol. 42, f. 72r; vol. 43, f. 25v; vol. 46, f. 221v; vol. 47, f. 85v; vol. 48, f. 284v; *Diversa Notariae*, vol. 13, f. 204v; vol. 16, f. 208v.

<sup>65</sup> Alcuni esempi in: *Diversa Cancellariae*, vol. 41, ff. 185v, 271r, 289v, 306v.

Se i contratti generici riguardanti la manodopera della bottega del lanaiolo indicano raramente quale mansione fosse oggetto dell'accordo lavorativo, nel caso degli apprendistati l'insegnamento delle tecniche di lavorazione ne costituisce invece una parte integrante. Tale consuetudine si inquadra del resto in un quadro normativo scarsamente dettagliato per le fasi iniziali del ciclo produttivo, un elemento questo che consentiva al lanaiolo di ruotare ed impiegare con maggiore flessibilità il suo personale e di istruirlo nella attività ritenuta maggiormente utile per le capacità del discepolo e le esigenze della azienda. Una descrizione maggiormente puntuale della specializzazione riferita all'apprendistato caratterizza perciò le unità artigiane, dove questa tipologia costituisce la forma principale di salariato. Qui la responsabilità di docenza assunta dal datore di lavoro si palesa maggiormente nel suo aspetto formativo, che può concretizzarsi anche con la fornitura degli strumenti di lavoro al posto della liquidazione in moneta.<sup>66</sup>

Negli anni del boom di assunzioni nell'arte della lana (1424-1425, Graf 1-2), l'insegnamento dell'uso del telaio trovò eccezionalmente una specifica tipologia di rogito, parzialmente estranea ai contratti di apprendistato generalmente in uso; che si trattasse di una formula sperimentale, predisposta in un momento cruciale per questa tipologia contrattuale, lo dimostra il fatto che in due casi il negozio venne cassato in fase di scrittura del rogito per essere ricomposto nella forma usuale.<sup>67</sup> Nei diciassette esemplari censiti il tessitore si offre di insegnare l'esercizio della sua professione dietro il pagamento di un compenso in denaro (ompreso tra i 10 ed i 24 perperi, con una media di 13 perperi). Durante l'arco di tempo previsto per la durata del contratto, estremamente variabile (range: 8 mesi-5 anni), l'apprendista avrebbe lavorato in bottega percependo 1/3 degli utili derivati dalla lavorazione dei panni da lui tessuti, una tipologia di remunerazione attestata, come vedremo, nei contratti di assunzione effettuati dai maestri tessitori con operai qualificati.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> È questo il caso delle botteghe del cimatore, dove il maestro di bottega si impegna sovente a donare le forbici da lavoro al momento della conclusione dell'accordo contrattuale; *Diversa Cancellariae*, vol. 43, f. 211v; vol. 44, ff. 225v, 231v.

<sup>67</sup> *Diversa Cancellariae*, vol. 43, ff. 48v, 194v, 239r-v, 246r.

<sup>68</sup> Fanno eccezione due contratti di insegnamento, dove il tirocinante viene remunerato con salario. Nel primo, della durata di due anni, il salario è definito in un grosso al giorno nel primo anno di servizio, e con due grossi nel secondo; *Diversa Cancellariae*, vol. 42, f. 27v. Nel secondo, viene accordato un salario sulla base delle pezze tessute, corrispondendo 6 grossi per ciascuna pezza il primo anno, 8 il secondo, 10 il terzo; *Diversa Cancellariae*, vol. 43, f. 239v.

Infine, nell'unico contratto di salariato riscontrato per i gestori dei tiratoi (chiodaroli), ho potuto riscontrare una durata di tre anni, si ospita il lavoratore all'interno della struttura garantendo vestiario, cibo e alloggio, oltre all'insegnamento del mestiere ed al pagamento a cottimo (1 grosso e mezzo per ciascuna pezza grossa, 1 grosso per ciascuna pezza bianca).<sup>69</sup>

### *Salariato specializzato*

Differenze formali ed oggettive nella definizione dell'accordo di lavoro identificano e distinguono i contratti di apprendistato da quelli di salariato specializzato (Appendice 2). Pur restando invariati i medesimi limiti di legge previsti per la loro durata, questa seconda tipologia definisce l'oggetto della prestazione lavorativa e la valutazione del salario, senza quelle obbligazioni legate al sostentamento del subordinato, tipiche dei contratti di famulato. La casistica riguarda essenzialmente la bottega del tessitore ed in misura ridotta quella del lanaiolo, in quanto abbiamo già avuto modo di constatare come la manodopera salariata fosse in gran parte costituita da operai generici o apprendisti. Non sono stati invece associati a questa tipologia gli artigiani responsabili di una specifica fase del percorso produttivo che pure si trovavano in una posizione subalterna a causa della configurazione mista degli impianti industriali di Pile ed Umbla.

Un elemento che avvicina alcuni di questi contratti alle convenzioni stipulate tra i lanaioli e gli artigiani delle unità esterne è dato dalla presenza di un prestito in denaro in sede di sottoscrizione del contratto di lavoro; una operazione destinata a vincolare ulteriormente il rispetto dei doveri imposti dal contratto, finendo talora con l'escludere il discepolo dai diritti sulla liquidazione.<sup>70</sup>

Se la legislazione relativa ai limiti cronologici dei contratti era intervenuta in tempi relativamente brevi per ostacolare lo sfruttamento del famulato da parte dei lanaioli italiani, il tema della retribuzione salariale restò a lungo

---

<sup>69</sup> Contratto di assunzione del lavoratore Radin Kostadinović da parte del tiratore Giorgio di Taddeo, reso il 21 settembre 1425; *Diversa Cancellariae*, vol. 43, f. 197r.

<sup>70</sup> Si tratta di un fenomeno raro, avendo potuto censire solamente tre contratti per la bottega del lanaiolo ed uno per quella del tessitore. Nel caso del tessitore, il dipendente riceve un prestito iniziale di 36 grossi e 6 piccoli da scomputare dal compenso pattuito per la retribuzione; *Diversa Cancellariae*, vol. 48, f. 248r. I tre contratti del lanaiolo sono invece stipulati nel solo anno 1420 da Tommaso da Vicenza, subentrato alla ragione gestita precedentemente da Andrea da Poljice; *Diversa Notariae*, vol. 13, f. 88r-v.

caratterizzato dall'assenza di indicazioni formali in materia. Solamente a dieci anni di distanza dall'apertura dello stabilimento di Pile, il 28 novembre 1428, il Consiglio Maggiore approvò una legge dedicata alla soluzione degli stipendi, emanata con l'intenzione di colpire la prassi del pagamento in beni non facilmente monetizzabili.<sup>71</sup> Per questo motivo, per la prima volta, le autorità stabilirono che i salari venissero corrisposti solamente in moneta, lasciando tuttavia ai datori di lavoro facoltà di saldare le retribuzioni in “mercantie grosse”, mettendo a disposizione degli operai due bilance appositamente collocate presso la dogana per la verifica del valore della merce ricevuta. La pena per il trasgressore sarebbe stata di 5 perperi.<sup>72</sup>

Anche in questo caso, si trattava probabilmente di una disposizione dovuta alla necessità di regolamentare gli accordi di lavoro inerenti le aziende dei lanaioli ed i nuovi opifici accentrati, dove il confine tra apprendistato, famulato e salariato non qualificato resta particolarmente flebile nei primi decenni della nuova manifattura tessile.

Tav. 4. Salari previsti dai contratti di assunzione di operai specializzati.

Ragione d'impresa	Numero contratti	Salario	Durata dei contratti
Azienda del lanaiolo	13	1-3 grossi	1 – 6,5 anni
Bottega del tessitore	96	a) 20 piccoli – 3 grossi al giorno b) salario a cottimo c) 1/3 degli utili	6 mesi – 4 anni
Bottega del cimatore	1	60 grossi p.a.	1 anno
Bottega del tintore	1	3 grossi al giorno	1 anno
Bottega del garzatore	3	1,5-2 grossi al giorno	1-2 anni

<sup>71</sup> LV: cap. 233, p. 183: “Perchè grande deshonestà che iera più che ogni usura e di maggiore abomination si cometteva per quelli che fanno l'arte dela lana in Ragusa, fazando pagamenti ali suoy lavorenti e dando di lor mercantie e cose a troppo mazor prexio che non vaglieno secondo el corso dela terra; per la qual cosa molti inconvenienti e lamenti de povere persone ogni zorno seguivano cum gran tedio et occupatione del nostro rezimento in danno de poveri lavorenti e dispiacer de dio et odio del mondo”.

<sup>72</sup> Il dispositivo del nuovo ordinamento avrebbe avuto una durata di due anni e quindici giorni. Si trattava perciò di una soluzione sperimentale giunta a buon fine, dal momento che la legge venne confermata il 23 settembre 1431.

Veniamo più specificatamente al contratto di lavoro interno alla bottega del lanaiolo e riguardante gli operai genericamente impiegati nelle fasi della lavorazione e rifinitura della lana destinata alla tessitura. Il caso più frequente prevede una durata di tre anni e la corresponsione di un salario giornaliero compreso tra uno e tre grossi, in relazione allo scatto di anzianità lavorativa previsto dall'accordo.<sup>73</sup> Al di fuori della bottega del lanaiolo, la manodopera estranea agli apprendistati riguarda un campione ridottissimo di contratti, con la sola eccezione delle botteghe dei tessitori, dove invece prevale il salario in moneta.<sup>74</sup>

Secondo il censimento operato nei contratti di assunzione dei lavoratori salariati, le botteghe dei tessitori sono le uniche ad aver sperimentato soluzioni retributive differenti dal salario giornaliero, ovvero il pagamento a cottimo e la partecipazione agli utili di bottega. Entrambe le opzioni risultano utilizzate a partire dal 1425, l'anno del boom di assunzioni nelle tessiture cittadine, venendo a compensare il bisogno da parte degli artigiani di definire il costo del lavoro sulla base del volume di affari in un momento così cruciale per le sorti della neonata manifattura.<sup>75</sup> Una tendenza già verificata anche nel caso fiorentino, in quegli stessi anni. Nel caso del compenso a cottimo, si ha per il lavoratore una retribuzione definita sulla base del valore attribuito alla lavorazione effettuata dal subordinato (tra i 7 ed i 13 grossi per pezza), mentre nel secondo caso il lavoratore viene gratificato con la terza o la quarta parte degli utili ricavati dalla bottega sui tessuti da lui lavorati. Le due soluzioni furono così credute le più funzionali a sostenere il rischio di una così rapida estensione del numero di unità produttive esistenti. Se fino ad allora, il pagamento a giornata risulta essere l'unica modalità in uso nelle botteghe ragusee, gli anni 1425-1434 vedono una maggiore frequenza del salario a cottimo (42 contratti, pari al 64,6%), rispetto alla quota sugli utili di lavoro (12, pari al 18,5%) ed al compenso giornaliero (11, pari al 16,9%).

<sup>73</sup> La medesima considerazione è presente nell'analisi svolta da Paola Pinelli sulla organizzazione della manodopera impiegata presso Piero Pantella, la quale considera un unico corpo di dipendenti gli operai specializzati e gli apprendisti assunti; P. Pinelli, *Tra argento, grano e panni*: p. 63.

<sup>74</sup> Ho riscontrato solamente quattro contratti, tre dei quali inerenti la fase della garzatura: (Francesco di Paolo da Firenze, tintore - Vukas Radovčić, lavoratore); *Diversa Cancellariae*, vol. 43, f. 30r; (Radosav Rutošević, garzatore - Mitun Šegljević, lavoratore); *ibidem*: f. 58r; (Milovac Milutović, garzatore - Božidar Radančić da Trebigne, lavoratore); *ibidem*: f. 236r; (Luca di Gualtieri da Firenze, garzatore - Radosav Rovač, lavoratore); *ibidem*: f. 259r.

<sup>75</sup> Le prime due attestazioni delle nuove soluzioni retributive sorispettivamente attestata nei seguenti contratti di assunzione: Vukša Grubačević, tessitore - Radovac Rudiković, lavoratore (29 maggio 1425) e Vukac Radosaljić, tessitore - Nikola Sredanović, lavoratore (25 luglio 1425); *ibidem*: ff. 194r e 236r.

Ad aiutare nella distinzione tra contratto di salariato con partecipazione agli utili ed un negozio giuridico di partecipazione societaria, è la presenza del formulario della *locatio* e la relativizzazione dei diritti sugli utili, circoscritti ai ricavati derivati dal contributo di prestazione da parte del lavoratore. In un caso, il tessitore Obrad Đurđević offre invece il salario a cottimo nel primo anno di attività riservando invece la soluzione della partecipazione agli utili per il secondo anno di servizio del lavoratore assunto.<sup>76</sup>

### *Salariati speciali ed opificio di Umbla*

Risulta estranea ai canoni dei contratti tradizionali di assunzione la casistica riguardante tutte le figure professionali attive all'interno della azienda del lanaiolo, dal personale amministrativo agli artigiani non ascrivibili alle fasi di lavorazioni proprie di questo opificio (Tav. 5). Si tratta di negozi che per la loro unicità non risultano essere disciplinati dalla legge del 1421 sulla durata dei rapporti di salariato.

Tav. 5. Salariati speciali.

Amministratore di azienda	7
Responsabile vendite	3
Scrivano	1
Tessitore	12
Cimatore	3
Garzatore/purgatore/saponaio	3
Tiratore (chiodarolo)	1

Per quanto riguarda gli amministratori di azienda ed i responsabili della vendita dei prodotti, si tratta, come detto, di figure professionali destinate a svolgere le stesse mansioni del lanaiolo pur non figurando tra i titolari delle quote societarie (Tav. 6). La loro assunzione era richiesta dai mercanti ragusei che si trovavano disposti ad investire nella nuova manifattura preferendo, tuttavia, non stringere sodalizi societari con i lanaioli italiani. Nel caso dei due mercanti omonimi appartenenti alla famiglia Volzo, Andrea di Martolo e

<sup>76</sup> *Diversa Notariae*, vol. 17, f. 271v. Segnalo inoltre la presenza nel mio censimento di 14 atti costitutivi per la gestione delle botteghe dei tessitori, per i quali non è sempre chiara la definizione della competenza sugli utili da parte del socio di minoranza.

Andrea di Giovanni, si trattò di reclutare agenti commerciali in grado di conoscere il mercato di esportazione dei prodotti lavorati dal Pantella nei primi anni di vita dell'opificio di Pile. La presenza di un responsabile commerciale salariato dagli imprenditori della lana si trattò di una opzione puramente sperimentale, non essendo più attestata dopo il 1422;<sup>77</sup> allo stesso modo, sebbene riferiti all'intero arco cronologico preso in esame, la figura del direttore di azienda risulta limitata a contesti di breve durata, ad eccezione dell'azienda individuale intestata a Giovanni Salimbeni e gestita dal genovese Tommaso Conforti, quale suo subordinato.

Tav. 6. Direttori di azienda e salario annuale

Iacopo Cotrugli	Pietro Cagnolo da Verona	01/04/1423	120 perperi	1 anno	<i>Div. Canc.</i> , vol. 42, f. 123r
Antonio di Lorenzo da Firenze	Giuliano di Stefano da Prato	26/01/1424	60 ducati (x 5 mesi)	5 anni	<i>Div. Not.</i> , vol. 14, f. 54v
Niccolò Cianfanelli da Prato	Carlo da Sarnano	06/09/1431	20 ducati + vitto e alloggio	1 anno	<i>Div. Not.</i> , vol. 17, f. 101v
Giovanni di Zanino Salimbeni	Tommaso Conforti da Genova	12/03/1431	24 ducati	1 anno	<i>Div. Not.</i> , vol. 17, f. 12v
Giovanni di Zanino Salimbeni	Tommaso Conforti da Genova	06/05/1433	28 ducati	1 anno	<i>Div. Canc.</i> , vol. 47, f. 118v
Giovanni di Zanino Salimbeni	Tommaso Conforti da Genova	12/06/1434	28 ducati	1 anno	<i>Div. Canc.</i> , vol. 48, c. 136r

Per quanto riguarda invece gli artigiani eccezionalmente messi a salario dai lanaioli, il caso più frequente è sempre quello dei tessitori, secondo un rapporto contrattuale simile a quello esistente per i colleghi assunti nelle unità esterne; è anche in questo caso, sono attestate tipologie contrattuali che includono

<sup>77</sup> Andrea di Martolo assume due agenti, Martino Cazzaroli, pugliese, e Nicola di Giovanni, detto Beric, al fine di occuparsi della vendita dei panni sulla piazza di Lecce. Nel caso di Andrea di Giovanni, troviamo invece il pratese Niccolò Ringhiadori, assunto nel 1418 quale responsabile della vendita e del commercio dei panni prodotti dalla bottega, con uno stipendio annuo di 100 ducati; *Diversa Notariae*, vol. 12, f. 261v; vol. 13, f. 287r.

l'apprendimento dell'utilizzo del telaio tra le clausole del contratto, garantendo al futuro tessitore il vitto, l'alloggio ed il vestiario.<sup>78</sup> Infine, si hanno rarissimi esempi di artigiani o lavoratori addetti alle lavorazioni esterne come cimatori, purgatori e tiratori, messi direttamente a salario sul conto aziendale del lanaiolo per un arco di tempo circoscritto ad un solo anno di servizio.<sup>79</sup>

Vi è infine la specificità dei rapporti di lavoro inerenti l'attività svolta all'interno dell'opificio di Umbla, un interessante esempio di consorzio privato stipulato da tre aziende di lanaioli interessate a svincolarsi dalla loro dipendenza nei confronti dell'opificio comunale di Pile per la tintura e la tiratura dei panni. Al termine dei lavori di costruzione, i soci delle aziende intestate a ser Andrea di Giovanni Volzo, ser Giovanni Menze e Niccolò Cianfanelli da Prato, ed a Iacopo Cotrugli, sottoscrissero il 19 aprile 1423 il loro patto di gestione sulla base delle loro quote di partecipazione, e cioè rispettivamente il 50% per il Volzo, il 25% per la Menze/Cianfanelli ed il 25% per il Cotrugli.<sup>80</sup> Già in precedenza, le tre ragioni sociali avevano scelto di mettere a salario un maestro tintore, provvedendo alla pari alla corresponsione di un salario annuale di 100 ducati.<sup>81</sup> Questa volta, i costi della manodopera, il mantenimento della struttura ed il rifornimento delle materie prime sarebbe stato gestito sulla base delle quote di partecipazione. Per i cinque anni di esistenza del consorzio, ho reperito otto contratti di assunzione, tre riguardanti maestri tintori, due per gli operai addetti ai lavori di tintura e purgatura dei panni, e due per i tiratori.

## Conclusioni

L'Archivio di Stato di Dubrovnik consente di studiare la produzione industriale dei panni di lana da una prospettiva completamente diversa, e quindi complementare, rispetto a quella operata grazie agli archivi italiani. La peculiare tradizione

<sup>78</sup> Alcuni esempi di questa tipologia: *Diversa Cancellariae*, vol. 43, f. 115r; vol. 46, f. 103r.

<sup>79</sup> Un contratto atipico per eccellenza è quello che lega Ilija di Radin Ilić al lanaiolo Tommaso da Vicenza il 21 agosto 1422. Nello specifico, il raguseo veniva assunto quale scrivano della bottega e fattore generico, per un salario di 6 perperi al mese più gli eventuali rimborsi per le spese di viaggio; *Diversa Notariae*, vol. 13, f. 284v. Tra gli altri esempi, l'assunzione del tiratore Giovanni Planes da Narbona, tiratore, da parte di Piero Pantella nel 1421, per un salario di 57 ducati: *ibidem*: f. 150v; degna di nota inoltre l'assunzione del garzatore Marko Ljupkov da parte del lanaiolo Niccolò di Matteo Cianfanelli da Prato; *Diversa Cancellariae*, vol. 44, f. 153r.

<sup>80</sup> *Diversa Notariae*, vol. 13, f. 333r.

<sup>81</sup> *Ibidem*, f. 109r. È il caso del tintore Antonio di Pietro da Monza, assunto il 2 novembre 1421 e saldato definitivamente per le sue spettante il 24 gennaio 1424, dopo due anni di servizio.

notarile locale consente infatti allo studioso di conoscere aspetti giuridici, formali e puntuali degli accordi di lavoro, che risultano spesso ignoti con la sola conoscenza dei libri contabili di azienda. Il campione qui preso in esame ha riguardato i primi decenni di vita della manifattura tessile ragusea, avviata a partire dal 1416 con una azione importante di finanziamento e sostegno logistico da parte delle istituzioni comunali.

I primi anni di vita della manifattura furono caratterizzati dall'incontro, talora lo scontro, tra le consuetudini importate dai lanaioli ed artigiani italiani e la specifica tradizione di inquadramento contrattuale esistente nella città dalmata. Gli imprenditori sfruttarono probabilmente lo strumento del famulato per vincolare la manodopera assunta negli opifici per il maggior numero di anni possibile ad un regime contrattuale sensibilmente più restrittivo nei confronti delle condizioni richieste per l'assunzione di artigiani o operai specializzati. L'assenza di vincoli corporativi ed il ritardo di iniziative legislative specificatamente dedicate al ciclo tessile si sommarono ai privilegi eccezionalmente goduti dai primi imprenditori arrivati in comune accordo con l'oligarchia locale: il riconoscimento del valore delle scritture contabili private, l'utilizzo di un opificio pubblico formalmente appaltato ad un solo lanaiolo, il Pantella, ma utilizzato comunemente da altre ragioni sociali costituite per il medesimo scopo.

D'altra parte, l'obbligo della sottoscrizione notarile e la solidarietà delle istituzioni garantivano al lavoratore una maggiore tutela in merito agli accordi stipulati all'inizio del rapporto di lavoro. Il distretto tessile fiorentino, qui utilizzato quale modello di paragone, mostra una maggiore precarietà nella durata dei rapporti di lavoro, a vantaggio di una flessibilità dettata dalle contingenze e dal volume di produzione vantato sul momento dai lanaioli.<sup>82</sup> Nonostante l'adozione delle tecniche produttive italiane, il mercato salariale raguseo limiterà i rapporti di lavoro della durata di un anno ai soli artigiani specializzati ed al personale amministrativo, garantendo tuttavia una maggiore sicurezza nella durata degli altri contratti di lavoro; viceversa, la necessità di circoscrivere la durata dei contratti di apprendistato ed i rapporti di famulato sarà oggetto di una tra le primissime leggi approvate in materia dal Comune nel 1421. In termini di retribuzione salariale, si assiste invece nel biennio 1425-1426 al passaggio dalla retribuzione giornaliera al salario a cottimo ed alla partecipazione degli

---

<sup>82</sup> F. Franceschi, *Oltre il "tumulto"*: pp. 201-205. Per quanto riguarda i lavoratori delle botteghe dei lanaioli, Firenze offre tre tipologie di soluzione dello stipendio: salario a giornata, salario a tempo e salario a cottimo, con durate che non superano mai l'anno; *ibidem*: pp. 211-212.

utili nel caso dei tessitori, in un momento cruciale per la storia della nuova manifattura. Il momento coincide con la prima battuta d'arresto per il distretto, causata dal fallimento di alcuni imprenditori e forse da una eccessiva estensione del numero di opifici addetti alla tessitura, dimostrata da un aumento vertiginoso del numero di assunzioni, a sua volta seguito da una sensibile ricaduta negativa nel corso del 1426.

In conclusione, il censimento operato sui contratti di salariato stipulati durante lo start-up della manifattura tessile ragusea ci consente di seguire passo dopo passo il percorso di adattamento della società urbana medievale ad un nuovo contesto lavorativo, modificando le proprie consuetudini secolari al fine di promuovere una nuova occasione di ricchezza e di prosperità per la sua popolazione.

*Appendice: Esempi di contratti di salariato*

1. Contratto di salariato per operaio specializzato nella bottega del lanaiolo (SAD, *Diversa Cancellariae*, vol. 44, f. 157v).

Die XXIII Maii 1428.

Radovaç Vitasovich, se et opera sua, suis sumptibus et expensis, locavit usque ad unum annum proximum futurum Nicole Matthei de Prato, presenti et illum conducenti, promittens dictus Radovaç eidem Nicole toto dicto tempore et nemini alteri servire in arte lanifica in Ragusio et extra, videlicet in districtu Ragusii, et ab eo non auffugere nec recedere, sed idem bene et sufficienter servire et obedire in omnibus licitis et honestis. Et res ac bona ipsius bene custodire et salvare nec eidem furtum nec damnum aliquod non inferre nec inferre volentibus consentire, imo toto posse suo penitus obviare. Et versavice dictus Nicola promisit eidem Radovaç dare toto dicto tempore laboreria et operas in dicta laniffica arte, qui Nicola nisi dicto Radovaç daret operas, quod ipse Radovaç lucrare debeat salarium infrascriptum tamquam si dictum laborasset. Et dum eveniret dictum Radovaç minime posse laborare ex infirmitate vel alio casu inopinato in dicta arte dicto Nicole, quod tunc ipse Radovaç debeat supplere ultra annum, tempus in quo dictus de causis fortuiter operari se non potuisset ut supra. Pro precio et mercede operum cuius Radovaç, dictus Nicola promisit eidem dare yperperios triginta et staria tria frumenti. Promittentes vicissim omnia suprascripta observare. Renuntiantes.

*In margine: Cassatum de voluntate partium*

2. Contratto di apprendistato nella bottega del tessitore (SAD, *Diversa Cancellariae*, vol. 44, f. 144r).

Die XXV Aprilis 1428.

Giulichus Raichovich locavit se et opera sua usque ad quattuor annos proximos futuros cum Tverdissa Radosaglich, textore, presenti et eum conducenti, promittens dictus Giulichus dicto tempore stare cum ipso Tverdissa, et ab eo non aufugere nec recedere, sed ei obedire in licitis et fideliter servire, ac

personam suam operari et exercere in factis et agendis ipsius Tverdisse, prout opus fuerit et sibi commissum, et res et bona ipsius patroni sui salvare et custodire, et sibi furtum vel damnum non facere nec facere volentibus consentire, sed potius suo posse obviare. Et versavice idem Tverdissa promisit dicto tempore sanum et infirmum tenere, bonum et humane tractare, pascere et vestire dictum Giuichum, et eum suo posse docere artem suam. Et in fine ipsius termini, sibi pro mercede sua realiter dare et solvere yperperos decem grossorum. Renuntiantes ambo.

3. Contratto di assunzione di un garzatore nella bottega del lanaiolo (SAD, *Diversa Cancellariae*, vol. 44, f. 153r).

Die XVI Maii 1428.

Marchus de Lupicho, se et opera sua locavit usque ad annum unum proximum Nichole Mathei de Prato, presenti et eum conducenti, promittens dictus Marcus toto dicto tempore continue eidem Nicole servire et non alteri sed eidem servire in arte garzarie, ubi ipsi imponet et precipiet, et personam suam in dicta arte spetialiter operari et in omnibus aliis facendis et exercendis, licitis et honestis, et furtum vel damnum aliquod non facere, volentibus consentire, imo toto ei posse facere volentibus penitus obviare. Et versavice, dictus Nicola promisit toto dicto tempore posse dictus Marcus servire de dicta arte garzarie, eum non delinquere, non refutare, ipso Marco operante ut in similibus decet operari. Et in fine unius anni eidem dare et solvere pro eius mercede dicti sui servitii ducatos auri quatuordecim. Promittentes vicissim de rato. Renuntiando.

*In margine:* Cassatum de voluntate partium ambarum.

4. Contratto di assunzione di un tiratore presso il consorzio di Umbla (SAD, *Diversa Notariae*, vol. 14, f. 163r).

MCCCCXXV, indictione III, die II Februarii.

Miluth Pribignich qui fuit marinarius et nunc est chioldarolus locavit se et operas suas pro annis duobus proximis futuris ser Andree de Volço, ser Iohanni de Mençe, Nicolao Matei et Iacobo de Cotrugl, patronis tintorie de Umbla, presentibus et conducentibus, promittens ire cum sua familia ad standum ad tirandum pannos in Umbla in chioldariis dicte tintorie per totum dictum tempus et tirare pannos bone, fideliter et diligenter tam tintos quam albos secundum condicionem et qualitatem quorumcumque pannorum prout unaqueque petia exigit expensis suis propriis videlicet de laboratoribus. Et versa vice predicti

ser Andreas et alii predicti promiserunt eidem dare ibi in tintoria domum ad habitandum et ligna pro uso suo ad conducendum. Et pro qualibet petia tinta quam tiraverit solvere sibi grossum unum cum dimidio et pro qualibet petia alba grossum unum, declarando quod idem Miluth teneatur uno semel in septima qualibet die festo si fuerit bonus tempus venire Ragusium cum barca et pannis eorum si ipsi voluerint videlicet aut per viam de Gravosio aut per viam ab extra usque Ragusium cum barca si tempus patietur et opus erit. Renuntiantes. Iudicibus et testibus ut supra.

